

26/2012 Quaderni di Donne & Ricerca ISSN: 1827-5982

Clara Rizzitelli

La donna migrante nell'UE in una prospettiva italo-francese

d&r

© CIRSDe (Centro Interdisciplinare Ricerche e Studi delle Donne)

Via S. Ottavio 20, 10124 Torino

tel. 011/6703129, fax 011/6709699

www.cirsde.unito.it

cirsde@unito.it

Prefazione

I documenti dell'Unione europea, sia a carattere vincolante che più propriamente politico-amministrativi, rispecchiano caratteristiche e strategie enunciative presenti nel discorso delle organizzazioni internazionali, le modalità del quale cominciano a essere solo recentemente oggetto di studio.¹ Al riguardo, se la terminologia giuridica ha già destato l'interesse di linguisti-giuristi e di terminologi, più rari sono gli studi sulle modalità discorsive di questi testi. La complessità di tali documenti non risiede solo nelle loro particolari condizioni di produzione,² ma anche nel fatto che la loro co-redazione nelle lingue dell'UE, che per lo più è di fatto una traduzione degli stessi, crea spesso disallineamenti sia discorsivi che terminologici. Queste divergenze sono state generalmente analizzate nei termini di “errori di traduzione”, ma molto meno nei termini ideologici di reale intervento dei traduttori in concerto con i decisori politici.³ La necessità di adattare la normativa comunitaria a quelle nazionali si è spesso rivelata una forma di acculturazione della prima in relazione al suo recepimento. Il lavoro di Clara Rizzitelli mette perciò in primo luogo in risalto proprio questo aspetto, analizzando la legislazione comunitaria prima, quelle nazionali poi, in merito alla rappresentazione in esse della donna migrante. Il confronto tra la legislazione italiana e francese permette a Rizzitelli di sottolineare come tale rappresentazione sia diversa e rinvii alle due lingue-culture, così come alla traduzione delle direttive comunitarie in queste due lingue.

L'oggetto del discorso selezionato ha ulteriormente reso problematica l'analisi dei documenti, facendo emergere criticità legate non solo alla traduzione multilingue ma anche alla presenza di una retorica di cotone⁴ che sempre più permea i discorsi internazionali. L'oggetto “donna migrante” rientra in tal senso nella categoria delle “minoranze”,⁵ ovvero in una delle categorie di quegli “attori anonimi e interscambiabili”⁶ che non vengano mai volutamente definiti in modo chiaro nel discorso internazionale. Proprio a proposito delle minoranze, lo stesso Parlamento europeo annunciava nel 1995 la volontà di “di riavviare il dibattito parlamentare sullo status e le definizioni di ‘minoranze’

¹ Gobin e Deroubaix, 2010.

² Cosmai, 2007, in particolare il cap. 7.

³ *Ibidem*, pp. 114-115.

⁴ Rist, 2002.

⁵ Per una critica a questo approccio nel diritto, cfr. Gaspard, 2000, pp. 208-209.

⁶ L'espressione è tratta dall'*Allocution du Président de l'Association du personnel de l'Union africaine à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale sur la lutte contre le VIH Sida* del dicembre 2007, ove il Presidente mette in luce per l'appunto alcune criticità del discorso internazionale. Il discorso è scaricabile al link: <http://www.africa-union.org/root/AU/Conferences/2007/December/sa/1/speeches/Discours%20president%20association.doc>

per evitare di essere accusato di precisare i propri obiettivi in tale settore”. Nel 2000, l’allora direttore della Divisione di diritti umani presso l’UNESCO, Karel Vasak, denunciava:

la communauté internationale s’est, depuis des décennies, penchée sur le problème, et si elle a dégagé certaines solutions avec la garantie tout à la fois du principe de non-discrimination et de certains droits spécifiques aux minorités, elle n’est jamais parvenue à surmonter le premier obstacle le plus important qu’est la définition de la minorité.⁷

La mancanza voluta di una definizione specifica viene analizzata da Rizzitelli nell’ambito di quella retorica neoliberale⁸ che intende lasciare vacue le categorie per permettere da un lato un margine ampio di intervento, nel caso specifico le azioni di discriminazione positiva a tutela delle donne come gruppo sfavorito, e dall’altro di attivare dei meccanismi di naturalizzazione che legittimino tali interventi. Le minoranze vengono d’altronde inserite in una retorica specifica, nella quale si parla anzitutto di “diritti”. La donna, non solo rientra in questo meccanismo di *cadrage*, ma, in quanto donna e in quanto migrante, si inserisce inoltre all’interno di un discorso economico ben preciso.⁹ Tale retorica finisce perciò per naturalizzare una mitologia programmata¹⁰ che riclassifica la donna in un ben determinato modo per legittimare e attivare delle pratiche precise di discriminazione positiva, alle quali si sono affiancate più recentemente delle politiche complessive di *gender mainstreaming*.

Aggiungiamo, però, che questa retorica del consenso, finisce di fatto per essere messa in discussione in due occasioni precise: la prima è nel confronto con quelle che potremmo definire delle “voci fuori dal coro”. Ci riferiamo a organizzazioni internazionali che, come l’Unione Africana, ragionano su logiche diverse, non per forza neoliberali.¹¹ Il secondo momento di raffronto è quello che avviene in quel processo di “traduzione intralinguistica”¹² per il quale le direttive vengono per così dire calate, perché recepite, nel contesto nazionale. Al riguardo, precisiamo, ad esempio, che nella retorica nazionale francese, già al momento della revisione costituzionale del 1999, che integra il concetto di parità nella Costituzione, uno degli argomenti utilizzati dai e dalle fautori/trici di tale concetto è stato il seguente: “les femmes ne sont pas une minorité”. Tale asserto, in palese contraddizione con la logica delle quote,¹³ marca un passaggio importante nel discorso politico francese, come indicato da diversi pensatori, tra cui Fassin (2002). Ancora più indicativo il

⁷ Vasak, 2000, p. 451.

⁸ Cfr. Guibert, 2011 e il numero 30/2011 della rivista *Semen*, in particolare l’articolo di Alain Bihl (pp. 43-56).

⁹ Cfr. Mestrum, 2002, in particolare il capitolo “De l’utilité des femmes pauvres dans le nouvel ordre mondial” .

¹⁰ Perrot, Rist, Sabelli, 1992.

¹¹ Cfr., ad esempio, l’*Allocution* citata in nota 6.

¹² Raus, 2009, p. 290.

¹³ Bereni e Lépinard, 2004.

fatto che questa litote sia seguita da una definizione che è la formulazione di un enunciato risalente a Condorcet, per il quale le donne rappresentano già nel XVIII secolo “la moitié du genre humain”. La retorica nazionale quindi reagisce e si posiziona rispetto agli “argomenti” europei, spesso lobbistici, per rinviare a un processo di acculturazione di quello che più generalmente è additato come “eurocratese”,¹⁴ ma che, considerando i discorsi e le strategie lessicali degli altri attori internazionali, preferiamo definire “idioma europeo”.

In realtà, già a livello europeo la retorica stessa non è del tutto consensuale e le tendenze all’egalitarismo da un lato, al paritarismo dall’altro finiscono per creare spesso delle tensioni.¹⁵ Così, in alcuni testi dell’UE si parla di riconoscimento dei diritti delle donne all’interno del riconoscimento più generale dei diritti della persona, non per forza del gruppo e/o della minoranza. Segno questo che la retorica internazionale, che si vuole consensuale, cela in realtà delle forti contraddizioni sia all’interno di uno stesso idioma, per la compresenza di elementi polemici, sia tra i diversi “idiotomi transnazionali” delle organizzazioni. Ciò equivale a dire che anche al discorso internazionale, può applicarsi quanto Maingueneau precisa per ogni altro discorso, ovvero che “le discours n’échappe pas plus à la polémique qu’il n’échappe à l’interdiscursivité pour se constituer”.¹⁶ A conferma di ciò, è significativo notare le etichettature terminologiche utilizzate o meno dalle varie organizzazioni e istituzioni internazionali quanto alle questioni di genere e alla parità. Basti citare, ad esempio, un raffronto condotto tra le relazioni parlamentari europee e i documenti dell’OCSE nel periodo 2004-2007 che dimostra un uso speculare da parte delle due istituzioni dei termini francesi concernenti la parità di genere.¹⁷

I posizionamenti delle diverse organizzazioni e istituzioni internazionali non è solo tracciabile tramite la scelta di etichette che divengono vere e proprie formule e/o designanti,¹⁸ ma è ricostruibile anche grazie all’utilizzo che viene fatto dei termini a livello di discorso. Riportando il caso dei glossari, è significativo, ad esempio, che il vocabolario dell’*Organisation Internationale de la Francophonie* (OIF) concernente i termini e i concetti dell’*égalité des hommes et des femmes*¹⁹ non solo si apra a un’estensione maggiore del concetto di *genre* rispetto alla mera differenza culturale uomo-donna, indice della recente apertura francese e francofona a una definizione più olistica del termine, ma anche che la terminologia in questione sia spesso legata al discorso formativo-culturale. Troviamo, infatti, termini di genere concernenti la formazione (*éducation, formation*), gli studi (*études*), la scuola (*scolarité*), cosa che non stupisce se pensiamo alla missione

¹⁴ Cfr. tra gli altri, Cosmai, 2007, pp. 24ss.

¹⁵ Raus, 2010, p. 149.

¹⁶ Maingueneau, 1984, p. 131.

¹⁷ Cfr. Raus, 2009, p. 285.

¹⁸ Cfr. Krieg-Planque, 2009.

¹⁹ URL: <http://genre.francophonie.org/spip.php?article84>

dell'OIF e al ruolo che essa attribuisce alle varie lingue-culture, *in primis* nel settore della cultura e della formazione. I glossari, in altre parole, prima ancora di definire i concetti terminologici, ci permettono di definire i contorni ideologici del sapere in relazione all'enunciatore.

È proprio da un osservatorio simile che Rizzitelli analizza, nel suo elaborato, i termini e il discorso legislativo comunitario prima, nazionale poi, confrontando specificatamente il caso francese e quello italiano, e passando in rassegna, seppur sinteticamente, l'inglese, inteso come lingua franca, sebbene spesso distorta, che sempre più emerge nella comunicazione internazionale.

Bibliografia

Bereni Laure, Lépinard Éléonore, « 'Les femmes ne sont pas une catégorie'. Les stratégies de légitimation de la parité en France », in *Revue française de Science politiques*, n° 1, 2004, pp. 71-98.

Cosmai Domenico, *Tradurre per l'Unione europea*, Hoepli, Milano, 2007.

Fassin Eric, "La parité sans théorie: retour sur un débat", in *Politix*, Vol. 15, n. 60, 2002, pp. 19-32.

Gaspard Françoise, "Les enjeux internationaux de la parité", in *Politique étrangère*, n. 1, 2000, pp. 197-211.

Gobin Corinne, Deroubaix Jean-Claude, "L'analyse du discours des organisations internationales. Un vaste champ encore peu exploré", in *Mots. Les langages du politique*, n. 94, 2010, pp. 107-114.

Krieg-Planque, Alice, *La notion de "formule" en analyse du discours. Cadre théorique et méthodologique*, Presses Universitaires de Franche-Comté, Besançon, 2009.

Parlamento europeo, *Risoluzione sui diritti dell' uomo nel mondo per gli anni 1993/1994 e la politica dell'Unione in materia di diritti dell' uomo*, in *Gazzetta ufficiale n. C 126 del 22/05/1995*.

Guibert Thierry, *L'« évidence » du discours néolibéral. Analyse dans la presse écrite*, Editions du Croquant, 2011.

Lambert Céline e Schepens Philippe, *Les langages de l'idéologie. Études pluridisciplinaires*, in *Semen*, n. 30, 2011. URL: <http://semen.revues.org/8948>

Maingueneau Dominique, *Genèses du discours*, Liège, Mardaga, 1984.

Perrot Marie-Dominique, Rist Gilbert, Gabelli Fabrizio, *La mythologie programmée. L'économie des croyances dans la société moderne*, Paris, PUF, 1992.

Raus Rachele (a cura di), *Multilinguismo e terminologia nell'UE. Problematiche e prospettive*, Hoepli, Milano, 2010.

Raus Rachele, “La traduction des termes de l'égalité de genre et le problème de la synonymie discursive”, in Vito Pecoraro (a cura di) *Journées internationales d'études sur la traduction – Cefalù 30-31 octobre e 1 novembre 2008*, Vol. II, 2009, pp. 279-290.

Rist Gilbert, *Les mots du pouvoir. Sens et non sens de la rhétorique internationale*, PUF, 2002.

Vasak Karel, *Rapport général*, in OIF, *Actes de la cinquième réunion préparatoire au symposium de Bamako : La culture démocratique (juin 2000)*, Bamako, 2000.

URL : http://democratie.francophonie.org/article.php3?id_article=602&id_rubrique=176

Rachele Raus, Università di Torino

Sommario

Introduzione	1
1. Le appartenenze identitarie nell'ordinamento comunitario	4
1.1 Gruppi e minoranze.....	4
1.1.1 Il gruppo sociale e l'azione positiva	4
1.1.2 La minoranza: teoria, definizione e rappresentazione	7
1.1.3 Le tipologie di minoranza e la questione migratoria.....	9
1.2 La discriminazione multipla.....	12
1.2.1 Una non definizione	13
1.2.2 La razza e l'etnia	15
1.2.3 Il genere a livello comunitario: la donna come gruppo, vittima, moglie e madre	17
2. La politica comunitaria di immigrazione	21
2.1 Chi è l'immigrato	21
2.1.1 L'immigrazione, l'immigrato e il cittadino di paese terzo	21
2.1.2 La soggettività del cittadino di paese terzo: una questione di genere	22
2.2 L'approccio linguistico: la <i>langue de coton</i>	24
2.2.1 La retorica securitaria: controllo, irregolarità e clandestinità.....	25
2.2.2 La retorica economica: il migrante come manodopera.....	28
2.3 La traduzione legislativa: le categorie di lavoratori e la durata del soggiorno	31
3. La donna migrante in Europa, in Italia e in Francia.....	34
3.1 L'immigrata a livello comunitario	34
3.1.1 La donna migrante come lavoratrice.....	34
3.1.2 Una moglie nel ricongiungimento familiare, una vittima nell'asilo e nella tratta	37
3.1.3 L'integrazione: cultura e religione fondamentaliste	39
3.2 La donna migrante in Italia e in Francia: una differenza ideologica	42
3.2.1 Lo straniero e l' <i>étranger</i>	43
3.2.2 La sicurezza italiana e il <i>développement</i> francese	44
3.2.3 La donna migrante in Francia: una donna musulmana?	46
Conclusione.....	50
Bibliografia generale.....	52
Bibliografia del corpus.....	54
1. Ordinamento comunitario	54
2. Ordinamento italiano.....	59
3. Ordinamento francese	60
Sitografia.....	61
Abstract	62

Introduzione

Roland Barthes affermava, nel suo celebre e sempre attuale *Mythologies*¹, che il mito come sistema di comunicazione e significazione priva l'oggetto del suo discorso di ogni storia. Insieme ad essa, scompaiono ogni traccia di origine o di scelta, ogni determinismo e ogni libertà, a favore di una generalizzata irresponsabilità dell'uomo nei confronti dello stato delle cose. In altre parole, il mondo fornisce al mito un reale storico, definito dal modo in cui gli uomini lo hanno prodotto e utilizzato; il mito interviene per restituire un'immagine naturale di questo reale, in cui le cose perdono il ricordo della loro fabbricazione.

Le sue intuizioni sono state guida e spunto di riflessione per la presente analisi. In particolare, si è ritenuto di poter considerare il discorso e la legislazione comunitari come metalinguaggio in cui il mito, in qualità di sistema semiologico secondo, trova e conferisce significazione. Un insieme complesso in cui il linguaggio, occupandosi al suo livello denotato di un sistema di oggetti significanti, si costituisce difatti come metalinguaggio²; metalinguaggio che a sua volta è colto in un processo di connotazione dissimulata e razionalizzata, che da frammento di ideologia assume carattere generale, globale e diffuso.

Se la funzione del mito è parlare delle cose senza negarle, purificarle e istituirle come natura ed eternità, conferendo loro una chiarezza che non è spiegazione ma constatazione, ci si è proposti di verificare in quali termini il discorso comunitario è un discorso mitologico.

L'ambito in cui si è deciso di muovere l'analisi è in generale quello della politica della diversità, nei suoi aspetti retorici e giuridici. In particolare, si è scelto il soggetto della donna migrante in quanto suscettibile di possedere specifiche identità in grado di renderla oggetto di una regolamentazione mirata da parte del legislatore europeo: un'identità culturale straniera e aliena a quella propriamente europea, un'identità religiosa altrettanto estranea, un'identità sessuale specifica. Oggetto ma mai soggetto del diritto comunitario, la donna migrante compare difatti nel discorso comunitario all'interno di tre politiche europee, ossia la politica di immigrazione, la politica di pari opportunità tra donne e uomini, e la politica di parità di trattamento e non discriminazione.

La figura della donna migrante si inserisce pertanto all'interno delle tre politiche a seconda delle differenti vesti in cui viene di volta in volta rappresentata: come immigrata, come etnicamente e

¹ Barthes, 1957.

² Barthes, 1966, pp. 73-77.

religiosamente connotata, come donna. È proprio la rappresentazione a riprodurre la legittimazione di tale meccanismo, confermato poi giuridicamente dalla logica del diritto della differenza e delle azioni positive alla base della politica sociale europea. Ma se la legittimazione ha bisogno di essere costantemente reiterata a livello discorsivo, risulta senza dubbio necessario indagarne la legittimità in termini di elaborazione e contenuti linguistici e giuridici.

Il metodo che si è utilizzato è prima di tutto linguistico, attraverso un'indagine dei termini che descrivono la donna migrante: il linguaggio impiegato è in grado di svelare l'ideologia e la simbologia con cui è connotata. È in secondo luogo socio-politologico, ossia vuole rilevare l'atteggiamento che le istituzioni comunitarie adottano nei suoi confronti. È infine giuridico, nel momento in cui tale ideologia è suscettibile di tradursi in una regolamentazione che la vede *diversamente* soggetta.

L'analisi è avvenuta su più livelli e in differenti ambiti, cosa per cui il corpus di documenti utilizzato è vario: abbiamo iniziato dal discorso intertestuale non vincolante delle istituzioni comunitarie per indagare a livello generale l'approccio linguistico e politico; abbiamo successivamente verificato come le problematiche emerse si riflettano sul discorso giuridico dei testi legislativi, e in particolar modo come i testi delle direttive europee nelle loro differenti versioni in lingua inglese, francese e italiana divergano a seconda di precise visioni ideologiche nazionali; infine ci siamo concentrate sul recepimento delle disposizioni comunitarie a livello dagli ordinamenti italiano e francese per verificare l'interazione tra l'ideologia europea e le ideologie nazionali specifiche.

La lettura in chiave socio-politologica degli elementi rintracciati ha permesso di evidenziare come l'elaborazione di un universo di significati e pratiche sia appannaggio di chi, in possesso delle risorse politiche, economiche e simboliche, ha il potere di conferire carattere generale e assolutizzante alle proprie azioni e rappresentazioni. Tale sistema è risultato declinato secondo i termini di una dominazione che, reinventandosi e rappresentandosi nella nuova veste dell'obiettività, conferma il suo primato nel disporre un meccanismo in grado di preservare la propria egemonia concettuale e materiale.

L'approccio giuridico, invece, ha consentito di mettere in luce le ricadute sostanziali di tale universalità soggettiva, attraverso una regolamentazione che permette il perpetrarsi di quell'insieme di significati e pratiche assolutizzanti. La soggettività di carattere speciale di cui sono insigniti i dominati li vede in definitiva intrappolati in una posizione subordinata di carattere legale e, di conseguenza, indiscutibile. L'analisi della normativa sulla parità di trattamento e non discriminazione ha così messo in luce una pratica peculiare dell'ordinamento comunitario, ossia la classificazione del corpo sociale in gruppi e minoranze sulla base di caratteristiche identitarie dei loro componenti.

Nello specifico, il primo capitolo del presente elaborato si occupa di un'indagine del significato simbolico e sostanziale di tale operazione di classificazione, approfondendo in particolare i concetti delle due appartenenze ascritte alla donna migrante e individuate nei termini di razza e genere, nonché il loro dispiegamento nella configurazione del fenomeno denominato "discriminazione multipla".

Il secondo capitolo è dedicato all'approfondimento della politica comunitaria d'immigrazione attraverso le nozioni di cittadino di paese terzo e delle categorie di stranieri ammesse nel territorio europeo, nei cui confronti abbiamo evidenziato l'utilizzo della *langue de coton* in relazione al tema securitario e alla retorica economica; abbiamo, inoltre, rilevato l'emergere di una soggettività esclusivamente maschile per quanto concerne i contenuti linguistici e giuridici della normativa.

Nel terzo capitolo si è introdotta infine una prospettiva di genere al tema dell'immigrazione. Ci siamo in particolar modo soffermate sulla rappresentazione della donna migrante nei termini di un discorso androcentrico che la riformula nelle differenti vesti di risorsa economica, moglie, madre e vittima, rendendola infine un perfetto strumento di condanna nei confronti di un'immigrazione barbara e indesiderata, riformulata in chiave di religione fondamentalista. Si evidenzia altresì come tale ideologia risulti particolarmente radicata all'interno dell'ordinamento francese, le cui differenze rispetto all'ordinamento italiano hanno messo in luce una profonda mitologia della diversità.

L'ipotesi che abbiamo cercato di dimostrare è in definitiva la presenza di una connotazione ideologica insita nel sistema simbolico, politico e legislativo comunitario, e naturalizzata da un messaggio denotato che ne maschera la derivazione storica, etnocentrica e androcentrica.

1. Le appartenenze identitarie nell'ordinamento comunitario

1.1 Gruppi e minoranze

L'ordinamento comunitario può essere considerato ideologicamente retto da una visione collettivista della società che riconosce regole differenziali per specifici gruppi quale strumento integrativo e operativo della propria azione³. È sulla base di precise caratteristiche identitarie che si elaborano le norme, legittimate a partire dallo status ascritto dei destinatari e a loro volta legittimanti una precisa stratificazione sociale e politica.

Tale elaborazione giuridica poggia interamente su un discorso mitologico: la privazione di storia⁴ permette di presentare un messaggio denotato quale veicolo di massima connotazione. Se scompaiono gli autori e le cause di tale stratificazione, ed essa stessa è posta come naturale ed eterna, scompaiono anche le gerarchie e le relazioni di potere che l'hanno prodotta. Se, inoltre, tale stratificazione è riprodotta attraverso una rappresentazione e una legislazione che non modificano il proprio contenuto ma la confermano come immutabile, i suoi autori continuano a mantenere e legittimare il loro primato.

1.1.1 Il gruppo sociale e l'azione positiva

L'UE deve intensificare i suoi sforzi per promuovere le pari opportunità per tutti, perché venga soppressa ogni barriera strutturale contro cui si scontrano immigrati, minoranze etniche, disabili, lavoratori giovani e lavoratori anziani, nonché altre categorie vulnerabili.⁵

L'ordinamento comunitario opera uno spostamento progressivo dalla concezione individuale del diritto alla regolamentazione per categorie di persone, attraverso il quale gli individui subiscono un processo d'incasellamento all'interno di gruppi fortemente caratterizzati. Se da un lato tale meccanismo risulta necessario per ragioni di disciplina legislativa, ossia per disporre di categorie

³ Palermo, Woelk, 2008, pp. 27-31.

⁴ Barthes, 1957.

⁵ Comunicazione della Commissione COM(2005) 224 definitivo del 1.6.2005.

collettive alle quali ricondurre i casi individuali, nondimeno l'analisi delle tipologie di soggetti sottoposti a classificazione è in grado di svelare precise peculiarità ideologiche comunitarie.

In primo luogo, si tratta di gruppi che sono allo stesso tempo stereotipati e stereotipanti. Non solo essi traggono la propria ragion d'essere quali contenitori in cui inserire l'individuo sulla base di appartenenze identitarie, ma le stesse vengono costantemente riprodotte, attribuite come immutabili e rese univoche, a discapito di una concezione plurima, fluida e in evoluzione dell'identità⁶. Secondo la legislazione comunitaria, infatti, un gruppo sociale è considerato tale quando "i membri di tale gruppo condividono una caratteristica innata o una storia comune che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è fondamentale per l'identità o la coscienza"⁷. Il processo di categorizzazione messo in atto presenta innanzitutto il rischio di favorire la nascita di forme di generalizzazione indebita, pregiudizi e stereotipi⁸ tramite l'attribuzione a tutti i membri di un determinato gruppo di comportamenti e caratteristiche rilevate a partire da uno o alcuni individui di tale gruppo; inoltre, individua come etichettabile qualsiasi tratto distintivo biologico e culturale della persona, mentre risulterebbe evidentemente impossibile per un individuo essere collocato all'interno di un unico gruppo sociale.

La seconda importante evidenza che emerge dall'analisi della tipologia dei soggetti classificati come gruppo è il comparire di uno standard dalla quale i rispettivi gruppi di volta in volta si differenziano. La norma rispetto alla quale viene individuata la devianza è la figura dell'uomo europeo, bianco, cristiano, eterosessuale, in età lavorativa e di sana salute, peculiarità che non sono mai distintive di nessuna categoria specifica. L'inserimento nel gruppo sociale avviene pertanto tramite un preciso processo di esclusione basato su caratteristiche del corpo umano più che su reali attitudini sociali; processo che permette inoltre di stabilire una normalità naturalizzata dietro la quale si cela un'ideologia intrinsecamente volta alla perpetuazione di un sistema androcentrico ed etnocentrico, al cui interno emerge inoltre uno specifico modello di maschilità egemone⁹.

Caratteristiche di natura personale, quali il genere, l'origine etnica, l'età, l'orientamento sessuale o la presenza di un handicap impediscono tuttora, a taluni gruppi di persone, di esprimere per intero il loro potenziale.¹⁰

Il persistere di uno scarto con uno standard assolutizzato è di per sé escludente: in altre parole, in assenza di una precisa e determinata volontà di decostruire la norma, la differenza rimane

⁶ Remotti, 1996.

⁷ Direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004; GU L 304 del 30.9.2004, p. 12.

⁸ Ambrosini, 2005, pp. 255-257.

⁹ Connell, 2006.

¹⁰ COM(2005) 224 definitivo del 1.6.2005.

necessariamente riprodotta come patologia e inferiorità. La conservazione è operata congiuntamente a livello simbolico, linguistico e giuridico.

In primo luogo, la possibilità di classificare e di insignire di uno status deviante appartiene solamente a chi è in possesso delle risorse di potere con le quali conferire carattere assolutizzante e naturalizzato alle proprie rappresentazioni. È sempre il dominatore a poter descrivere e regolare il subordinato in termini ufficiali e universali. Pertanto, sul fronte della rappresentazione si riscontra nella retorica comunitaria il ricorrere ad espressioni standardizzate in un'incessante elencazione di categorie ritenute speciali, che di fatto abbandona l'argomentazione e acquisisce un'evidenza naturale e immutabile; il frequente utilizzo di stereotipi linguistici¹¹ e di amalgami come tecniche discorsive permettono di accomunare e livellare la condizione dei subalterni in un uniforme svantaggio privo di cause.

I livelli di disoccupazione in molti gruppi, in particolare donne, migranti, persone con disabilità, minoranze etniche, anziani e giovani, persone con capacità isolate o non riconosciute, restano inaccettabilmente alti.¹²

La retorica della vulnerabilità connota indistintamente tutti i gruppi sociali e facilita la segregazione dell'individuo all'interno di categorie stigmatizzanti, che si arricchiscono di attributi quali "protette e speciali, svantaggiate", nonché naturalmente "vulnerabili":

Affinché una persona possa beneficiare di un trattamento preferenziale in virtù della sua appartenenza ad un gruppo protetto, occorre che essa possa essere identificata in quanto tale.¹³

La logica della protezione, ritenuta necessaria per sopperire alla subalternità dei diversi gruppi sociali, legittima l'applicazione nei loro confronti il diritto della differenza. Modellato sul concetto di uguaglianza sostanziale e di azione positiva, la cui definizione specifica è oltretutto assente nella legislazione comunitaria¹⁴, risulta volto a prevenire e compensare svantaggi connessi alla discriminazione subita da tali categorie di persone.

¹¹ Barthes, 1973, p. 69.

¹² Risoluzione del Parlamento europeo (2007/2202(INI)); GU C 279 E del 19.11.2009, p. 23.

¹³ Risoluzione del Parlamento europeo (2005/2191(INI)); GU C 300 E del 9.12.2006, p. 259.

¹⁴ È infatti sentita l'urgenza di "elaborare una definizione comune a livello di Unione europea del significato di azione positiva, o perlomeno adoperarsi in vista di un consenso al riguardo, dissolvendo così i miti che circondano il suo significato" (cfr. Risoluzione del Parlamento europeo 2007/2202(INI)); GU C 279 E del 19.11.2009, p. 23). Allo stato attuale, l'azione positiva viene individuata attraverso pratiche e termini cui rispettivamente si avvicina, quali ad esempio "iniziative specifiche" (GU C 300 E del 9.12.2006, p. 259), "doveri positivi" e "trattamento speciale" (GU C 279 E del 19.11.2009, p. 23), "uguaglianza affermativa", "giustizia distributiva" e "provvedimenti particolari" (COM(2006) 643 del 15.12.2006); o da cui si allontana, come "discriminazione positiva" e "quota" (COM(2006) 643 del 15.12.2006).

Questa politica, propria del più ampio principio di parità di opportunità, pur essendo volta a tutelare i presunti interessi dei diversi, contribuisce in realtà a mantenerli in una posizione di separazione e distinzione rispetto all'intero corpo sociale. Se da un lato attenua gli effetti di forme violente di esclusione e le stesse volontà rivendicative, l'applicazione di correttivi per concedere alle categorie dominate di fruire di regimi di favore non scardina i fattori strutturali dell'ineguaglianza¹⁵; rafforza invece la struttura di una società ineguale e intrappola gli individui in una condizione di dipendenza in ragione della loro mappatura in gruppi di appartenenza. Nelle parole del sociologo François Dubet, *“l'égalité des chance ne vise pas à produire une société égalitaire, mais une société dans laquelle chacun peut concourir à l'égalité dans la compétition visant à occuper des positions inégales”*¹⁶.

1.1.2 La minoranza: teoria, definizione e rappresentazione

Classificato nell'elenco dei gruppi sociali, compare, nella retorica e nella legislazione comunitarie, un soggetto nominato “minoranza”.

In un'ottica di teoria giuridica¹⁷, le minoranze sono i gruppi in relazione ai quali sono stati sviluppati gli strumenti del diritto della diversità. Non esiste una definizione universale di minoranza¹⁸ o che ne abbracci tutti i significati, poiché le ragioni che possono determinare il riconoscimento di un gruppo quale minoranza sono potenzialmente infinite. Tuttavia, ai fini di una tutela giuridica della minoranza è necessaria una sua definizione per stabilire i criteri secondo cui un soggetto possa essere beneficiario di diritti speciali. La scelta di riconoscere un gruppo come minoranza e la tipologia dei criteri utilizzati per la sua identificazione varia a seconda di un'ideologia culturale e politica di fondo: in via di principio tutti i gruppi sono espressione della diversità naturale e culturale di ogni essere umano, ma un gruppo sociale diventa una minoranza quando entra in relazione con un altro gruppo che costituisce la maggioranza; una maggioranza che non è necessariamente numerica, ma che è espressione del possesso di determinati fattori economici, politici, relazionali e culturali. In questo senso è necessario rilevare la relatività e la

¹⁵ Durand (sous la direction de), 2007, p. 170.

¹⁶ Dubet, 2004.

¹⁷ Palermo, Woelk, 2008, pp. 7-16.

¹⁸ La definizione giuridica classica, più nota e ricorrente è stata fornita negli anni '70 da Francesco Capotorti, secondo il quale una minoranza è “un gruppo numericamente inferiore al resto della popolazione di uno Stato, in posizione non dominante, i cui membri – essendo di nazionalità dello Stato – possiedono caratteristiche etniche, religiose o linguistiche che differiscono da quelle del resto della popolazione, e mostrano, anche solo implicitamente, un senso di solidarietà, diretta a preservare la loro cultura, tradizioni, religione o lingua” (Capotorti, 1976).

relazionalità del concetto di minoranza: è la maggioranza che decide su basi ideologiche chi è la minoranza e cosa significa farne parte.

Analizzare la politica relativa alle minoranze significa pertanto verificare le relazioni di potere di un dato ordinamento. Nel caso comunitario, a fronte di una retorica e di una politica che prestano estrema attenzione alla condizione della minoranza, si riscontra sorprendentemente l'assenza di una sua definizione giuridica¹⁹:

Alle questioni relative alle minoranze nell'Unione europea non è stata data sufficiente priorità nell'agenda comunitaria (...); mentre la protezione di queste ultime rientra tra i criteri di Copenaghen, non esiste uno standard per i loro diritti nelle politiche comunitarie, né vi è un consenso a livello comunitario su chi possa essere considerato come appartenente ad una minoranza; (...) non esiste una definizione di minoranze né nella Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti di persone appartenenti a minoranze nazionali o etniche, religiose o linguistiche, né nella Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali [per cui si] raccomanda che una tale definizione sia basata sulla definizione di «minoranza nazionale» contenuta nella raccomandazione 1201(1993) del Consiglio d'Europa, in base alla quale si tratta di gruppi di persone in uno Stato che:

- risiedono nel territorio dello Stato in questione,
- mantengono legami antichi, solidi e duraturi con lo Stato in questione,
- presentano caratteristiche etniche, culturali religiose o linguistiche specifiche,
- sono sufficientemente rappresentativi, sebbene numericamente inferiori al resto della popolazione dello Stato in questione o di una sua regione,
- sono animati dalla volontà di preservare insieme ciò che costituisce la loro comune identità, incluse la cultura, le tradizioni, la religione o la lingua.²⁰

La mancanza di criteri precisi per l'identificazione della minoranza non impedisce tuttavia al legislatore europeo di descriverla e regolarla, permettendogli anzi di mettere in atto un preciso meccanismo di rappresentazione.

Innanzitutto, in linea con la teoria sociologica che sottolinea come il concetto di minoranza sia intrinsecamente connesso al rifiuto di considerare determinati soggetti membri a pieno titolo della società in cui vivono²¹, l'approccio comunitario nei confronti delle minoranze si contraddistingue per una politica fortemente identitaria volta alla protezione delle stesse piuttosto che alla parità di trattamento: presentare la minoranza come gruppo esclusivo, inevitabilmente diverso dalla maggioranza, vulnerabile e bisognoso di una speciale protezione provoca, come

¹⁹ Dal corpus di documenti analizzato emerge che dal 1995 al 2011 non sia stato fatto alcun progresso in tal senso. Al riguardo, si veda ad esempio: *Résolution du Parlement européen* A4-0078/95, PE 190.419 du 26.4.1995, p. 5; Risoluzione del Parlamento europeo (2007/2145(INI)), GU C 46 E 24.2.2010, p. 55.

²⁰ Risoluzione del Parlamento europeo (2005/2008(INI)); GU C 124 E del 25.5.2006, p. 407.

²¹ Si tratta infatti di gruppi subordinati all'interno di società complesse, che di norma presentano aspetti fisici o culturali soggetti a valutazione negativa da parte dei gruppi dominati. Il concetto implica sempre un certo grado di marginalità ed esclusione (cfr. Ambrosini, 2005, p. 18).

effetto, il mantenere la stessa in una posizione di esclusione e segregazione nei confronti della società, rafforzandone la stessa identità minoritaria²² a discapito di apertura e integrazione.

Vi è una differenza tra la protezione delle minoranze e le politiche contro la discriminazione; (...) le parti si impegnano ad adottare misure adeguate in vista di promuovere, in tutti i settori della vita economica, sociale, politica e culturale, un'eguaglianza piena ed effettiva tra le persone appartenenti a una minoranza e quelle appartenenti alla maggioranza. Esse tengono debitamente conto, a questo proposito, delle specifiche condizioni delle persone appartenenti a minoranze.²³

In secondo luogo, sul versante della simbologia, si può delineare un profilo più chiaro per quanto concerne la classificazione. Proprio la risoluzione del Parlamento europeo dedicata alla loro protezione²⁴, ad esempio, presenta una ripartizione per voci in relazione a settori e categorie d'intervento: vi si trovano “minoranze discriminate per ragioni molteplici, tra cui la razza, l'origine etnica, l'orientamento sessuale, la religione, gli handicap, l'età”, “discriminazione fondata sul genere”, “la comunità rom”, “immigrati nuovi e stanziali”, “minoranze linguistiche”, “minoranze tradizionali o etniche che vivono nel territorio di uno Stato membro”, “persone apolidi che risiedono permanentemente negli Stati membri”. L'elenco riflette specularmente l'ideologia già riscontrata a livello di classificazione per gruppi sociali, da cui è possibile far emergere nuovamente come figura maggioritaria e normalizzata l'uomo bianco, europeo, cristiano, eterosessuale, in buona salute e in età lavorativa.

È possibile infine riscontrare il frequente utilizzo del sintagma “gruppo minoritario” come equivalente di minoranza, la cui connotazione è maggiormente ambigua. Il suo impiego, infatti, interviene sempre in sostituzione di soggetti precisi e identificati, uniformando categorie altrimenti differenti tra loro e rafforzando l'idea che ogni diversità abbia natura minoritaria e vulnerabile²⁵.

1.1.3 Le tipologie di minoranza e la questione migratoria

Oltre ad essere associata alle categorie svantaggiate, vulnerabili o protette, la minoranza è un'entità alla quale, di volta in volta, viene assegnato un diverso attributo, quale etnica, nazionale,

²² Cfr. GU C 300 E del 9.12.2006, p. 264.

²³ GU C 124 E del 25.5.2006, p. 406.

²⁴ *Ibidem*.

²⁵ In merito alla proposta di direttiva recante l'applicazione del principio di parità di trattamento indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, ad esempio, i destinatari sono indistintamente etichettati sotto la categoria di gruppi minoritari. Cfr. GU C 279 E del 19.11.2009, p. 29.

religiosa, culturale, autoctona, tradizionale e di origine immigrata. Al pari del concetto generico di minoranza, non si trovano definizioni a livello comunitario di tali attribuzioni.

La comparsa della questione migratoria all'interno del discorso sulle minoranze permette ad ogni modo di rilevare un costante amalgama che, associando la condizione del migrante e quella di una persona appartenente ad una minoranza, riduce l'immagine dei migranti a quella di gruppo minoritario. La conseguenza di tale pratica consiste in un vero e proprio riduzionismo della questione migratoria ad un affare riguardante gruppi minoritari, il cui scopo è ridimensionare il fenomeno e semplificarne la problematicità. Tale meccanismo permette inoltre di fornire la rappresentazione di un gruppo, quello degli immigrati, come inevitabilmente differente, bisognoso e desideroso di mantenere un'identità distinta dal resto della società.

La politica contro la discriminazione rappresenta un aspetto importante dell'impostazione adottata dall'UE in tema d'immigrazione, inclusione, integrazione ed occupazione. Chiarendo i diritti e i doveri ed evidenziando i vantaggi che apporta la diversità in una società multiculturale, tale politica può aiutare ad indirizzare un processo di cambiamento basato sul rispetto reciproco tra minoranze etniche, migranti e società ospitanti. (...) Per quanto riguarda i migranti e le minoranze etniche, le misure nazionali nel campo dell'occupazione e dell'inclusione sociale continuano a porre l'accento sulle necessità dei migranti e delle minoranze etniche di adattarsi, soprattutto attraverso misure d'integrazione come i corsi di lingua. Sebbene tali iniziative siano importanti, dovrebbero essere accompagnate da misure che affrontano i comportamenti, gli atteggiamenti e le prassi potenzialmente discriminatori della maggioranza della popolazione.²⁶

Le stesse politiche d'immigrazione e d'integrazione si scoprono strettamente connesse con quelle relative alle minoranze. Da un punto di vista giuridico, la conseguenza di un'eventuale coincidenza tra comunità immigrate e minoranze non è di poco conto: il diritto dell'immigrazione utilizza strumenti ben diversi rispetto a quelli previsti per le minoranze; mentre le minoranze autodefinite normalmente chiedono di poter gestire e determinare autonomamente i propri affari politici, culturali e socio-economici, di rappresentare le loro particolari esigenze nei confronti della società complessiva, gli immigrati, invece, aspirano soprattutto all'integrazione economica e sociale nella società ospitante, pur senza voler rinunciare a determinate caratteristiche individuali²⁷. A maggior ragione se si considera che le due tipologie si differenziano per il possesso della cittadinanza, di cui gli immigrati sono solitamente sprovvisti; la loro posizione giuridica sostanzialmente diversa rende indispensabili politiche attive che certamente non possono venire soddisfatte da un trattamento normativo destinato ad una minoranza. Piuttosto, il rinchiudere gli immigrati sotto l'etichetta di minoranza ci sembra indice della volontà di mantenerli in posizione di separazione rispetto alla società europea.

²⁶ Libro verde della Commissione COM(2004) 379 definitivo del 28.5.2004, pp. 2 e 20.

²⁷ Palermo, Woelk, 2008, pp. 18-19.

In particolare, il migrante è costantemente associato all'appartenente ad una minoranza qualificata come etnica. Nonostante si sottolinei la distinzione tra minoranze di origine migratoria recente e minoranze etniche autoctone, il meccanismo rimane di fatto quello di un amalgama tra minoranza, etnia e immigrazione. Il migrante è destinato, al suo arrivo, ad essere connotato come elemento estraneo alla società, minoritario ed etnicamente caratterizzato.

[Il Parlamento europeo] ritiene che gli immigrati recenti possano subire forme specifiche di discriminazione, che differiscono per alcuni aspetti dalla discriminazione che interessa i cittadini dell'UE che sono immigrati di seconda, terza e quarta generazione e che appartengono ad una minoranza etnica stanziale; (...) per queste minoranze di origine migratoria la necessità più urgente sia di integrarsi quanto prima nella società (...) accompagnata dalla garanzia che l'integrazione non si trasformi in un'assimilazione indesiderata o pregiudichi l'identità di gruppo delle persone che vivono nel loro territorio.²⁸

Di pari passo con la dichiarata volontà di garantirne l'integrazione senza imporre una completa assimilazione, ma in contrasto con un pieno ed effettivo riconoscimento paritario all'interno della società, le stesse generazioni successive continuano ad essere considerate quali minoranze etniche e la loro identità di gruppo oggetto di attenta salvaguardia.

La minoranza etnica e quella di origine immigrata sembrano condividere pertanto una comune origine extra-europea²⁹, la sola differenza limitandosi ad essere la condizione di arrivo e insediamento, rispettivamente di vecchia data o contingente. Si è portati a ritenere che la qualifica di tradizionale o autoctona contraddistingua quindi la presenza di un passato migratorio di vecchia data, che è rimasto caratteristica fondante dell'identità minoritaria.

La mancanza di una precisa definizione ha un'importante implicazione sostanziale: mentre le minoranze che si sono insediate e i cui componenti hanno acquisito lo status di cittadino sono tutelate da norme e principi comunitari, i migranti e le minoranze da poco stanziate sono privi di tale condizione giuridica. Se

non risulta essenziale (...) definire un gruppo in quanto minoranza o gruppo etnico, dal momento che i diritti e la tutela della legislazione dell'UE sono garantiti ad ogni

²⁸ GU C 124 E del 25.5.2006, p. 412.

²⁹ La minoranza etnica sembra inoltre distinguersi da quella nazionale principalmente in quanto estranea al nucleo europeo. Nel caso comunitario, le minoranze nazionali risultano contraddistinte come gruppi o comunità di persone originarie di un preciso Stato e stabilitesi in un altro. La qualifica di "etnica" invece di "nazionale" per indicare la provenienza da alcuni dei nuovi Stati dopo gli ultimi allargamenti induce però a ritenere che non sia il mancato possesso di nazionalità a connotarla: pur avendo entrambe uno Stato di riferimento, con "nazionale" si intende un'appartenenza strettamente europea, mentre con "etnica" un'identità estranea (Cfr. COM(2005) 224 definitivo del 1.6.2005, p. 10).

persona sulla base dello stato giuridico di cittadino dell'UE e non perché componente di una minoranza o di un gruppo etnico,³⁰

allora ogni tipo di categorizzazione non solo è superflua, ma sposta il suo significato sul versante della mera rappresentazione. Accomunare l'immigrato all'appartenente ad una minoranza non gli conferisce diritti di alcun tipo, ma contribuisce a restituire un'immagine segregata, chiusa, differente e aliena del soggetto.

Infine, anche in merito alle minoranze culturali e religiose non si rintracciano particolari indicazioni. In questo caso, la loro definizione permetterebbe di capire in che modo una cultura e una religione diventino suscettibili di essere insignite della qualifica di minoritaria, specialmente in una società culturalmente e religiosamente eterogenea e complessa quale quella europea. Le due categorie sono frequentemente associate all'interno delle disposizioni³¹, con un amalgama che spesso finisce per ridurre la prima alla seconda.

Nello specifico, la minoranza religiosa è spesso inserita e ridotta all'interno di questioni inerenti a classificazioni di razza ed etnia. L'approccio riscontrato è quello di una distinzione, nella sua trattazione, delle problematiche legate all'antisemitismo: rimane insoluto il dubbio che con religione minoritaria l'ordinamento comunitario si riferisca a tutto ciò che non è cristiano ed ebraico, ivi compresa la credenza islamica che al giorno d'oggi è ben lungi dall'essere una religione minoritaria all'interno della stessa Europa³².

1.2 La discriminazione multipla

La teoria sociologica individua una specifica pratica discriminatoria nei termini di “doppia discriminazione”, tramite la quale si definisce il meccanismo per cui

le donne migranti sono discriminate anzitutto in quanto donne, e in quanto immigrate: sono svantaggiate da stereotipi di genere che si sommano agli stereotipi “etnici”, o comunque miranti ad etichettare gli immigrati in seno collettivo e svalorizzante.³³

³⁰ Progetto di relazione della Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere del Parlamento europeo (2010(INI)) del 16.4.2010, p. 4.

³¹ Cfr. GU C 46 E 24.2.2010, p. 55.

³² “Inoltre, la Commissione auspica (...) norme comuni di lotta contro i crimini a sfondo razzista, ivi compreso l'antisemitismo e i reati contro le minoranze religiose”. COM(2005) 224 definitivo dell'1.6.2005, p. 5.

³³ Ambrosini, 2005, p. 134.

Abbiamo deciso di verificare quale contenuto simbolico e giuridico l'ordinamento comunitario fornisce a questo fenomeno, seguendo le rappresentazioni e le regolamentazioni delle appartenenze identitarie coinvolte.

1.2.1 Una non definizione

L'ordinamento comunitario s'interessa, discute e dispone del fenomeno, ma non ne dà una definizione precisa. La sua comparsa legislativa avviene all'interno della politica di parità di trattamento e non discriminazione, le cui principali direttive³⁴ introducono la questione a livello di considerando.

Il confronto tra le versioni italiana, francese e inglese degli stessi testi legislativi ha permesso di individuare una discrepanza nella traduzione italiana, che sostituisce il sintagma "discriminazione multipla" con l'espressione "numerose discriminazioni":

[IT] Nell'attuazione del principio della parità di trattamento a prescindere dalla razza e dall'origine etnica la Comunità dovrebbe mirare (...) ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità tra uomini e donne, soprattutto in quanto le donne sono spesso vittime di numerose discriminazioni;

[FR] Dans la mise en œuvre du principe de l'égalité du traitement sans distinction de race ou d'origine ethnique, la Communauté cherche (...) à éliminer les inégalités et à promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes, en particulier du fait que les femmes sont souvent victimes de discriminations multiples;

[EN] In implementing the principle of equal treatment irrespective of racial or ethnic origin, the Community should (...) aim to eliminate inequalities, and to promote equality between men and women, especially since women are often the victims of multiple discrimination.³⁵

La trasposizione italiana di ciò che nelle lingue straniere viene reso rispettivamente con "*discriminations multiples*" e "*multiple discrimination*" presenta un'evidente scorrettezza, che attenua l'emergere di un concetto discriminatorio preciso e autonomo quale invece risalta nei testi francese e inglese. Mentre tali formule in lingua straniera mantengono poi una coerenza intertestuale, gli altri documenti in italiano continuano a oscillare tra l'utilizzo di sintagmi

³⁴ Direttiva 2000/43/CE del Consiglio del 29 giugno 2000, GU L 180 del 19.7.2000, p. 22; direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000, GU L 303 del 2.12.2000, p. 16.

³⁵ GU L 180 del 19.7.2000, p. 22, cons. n. 14.

differenti,³⁶ che contribuiscono a creare una certa confusione concettuale al riguardo. La discriminazione multipla, in italiano, sembra non avere neanche una precisa esistenza linguistica. Tale incoerenza si riflette, inoltre, in assenza di una puntuale definizione del fenomeno³⁷, anche nei suoi contenuti. I diversi organi comunitari non solo vi si riferiscono con diverse terminologie, ma espongono i motivi per i quali un soggetto risulta suscettibile di subirla in maniera spesso generica e contraddittoria. Il Parlamento europeo sostiene che la discriminazione multipla “avviene in base al genere e contemporaneamente per altri motivi”³⁸, per cui è necessario “incorporare una prospettiva di parità di genere (...) al fine di alleviare le *molteplici discriminazioni*”³⁹; insiste inoltre sul “*duplice svantaggio* della discriminazione basata sulla razza e di quella basata sul genere, nonché (...) la *discriminazione multipla e composta*”⁴⁰.

Il Consiglio denuncia la “persistenza della discriminazione di ordine strutturale fondata sul sesso, la *discriminazione duplice* – e spesso *multipla* – che numerose donne subiscono”⁴¹.

La Commissione, invece, parla del “rischio di una *discriminazione multipla* a cui sono esposte le donne anziane delle minoranze etniche (...), [nonché per] la complessa sovrapposizione dell’identità religiosa e dell’orientamento sessuale”⁴².

Nonostante l’emergere della volontà di delimitare precisamente tale concetto, nella recente proposta di direttiva per l’applicazione del principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale compare addirittura un nuovo termine: a fronte della solita coerenza linguistica dei sintagmi in francese e in inglese, in italiano si discute della “multidiscriminazione” di cui le donne sono spesso vittime e verso cui è sentita la “necessità di affrontare il problema (...) ad esempio identificandola come una forma di discriminazione, (...) [per cui] una direttiva contro la *multidiscriminazione* sarebbe una risposta appropriata”⁴³.

³⁶ Quali “discriminazione molteplice”, “discriminazione doppia”, “discriminazione duplice” e “discriminazione plurima”, pur accanto alla comparsa di “discriminazione multipla”.

³⁷ Consapevole della gravità della mancanza di tale definizione, il Parlamento europeo “invita [la commissione] ad accogliere una definizione ampia della discriminazione multipla, in grado di tener conto dell’esposizione a più di un fattore di rischio di discriminazione” (Risoluzione del Parlamento europeo (2007/2094(INI)) del 27 settembre 2001, GU C 219 E del 28.8.2008, p. 317).

³⁸ GU C 46 E 24.2.2010, p. 48.

³⁹ GU C 219 E del 28.8.2008, p. 317. Corsivo mio.

⁴⁰ GU C 298 E dell’8.12.2006, p. 283. Corsivo mio.

⁴¹ Decisione del Consiglio del 20 dicembre 2000, GU L 17 del 19.1.2001, p. 22. Corsivo mio.

⁴² COM(2006) 643 del 15.12.2006. Corsivo mio.

⁴³ Proposta di direttiva del Consiglio COM(2008) 426 definitivo del 2.7.2008. Corsivo mio.

Confusione terminologica, vaghezza concettuale e mancanza di definizioni precise riflettono e confermano l'assenza di una tutela giuridica da questo tipo di fenomeno, di cui non è possibile identificare né i termini né la certezza della pratica. Approfondendo i termini tramite i quali si può configurare il fenomeno, abbiamo dimostrato invece come sia proprio l'ordinamento comunitario ad operare una vera discriminazione multipla, attraverso la rappresentazione e la traduzione legislativa dell'ideologia legata ai concetti di razza e genere.

1.2.2 La razza e l'etnia

L'Unione europea respinge le teorie che tentano di dimostrare l'esistenza di razze umane distinte. L'uso del termine "razza" nella presente direttiva non implica l'accettazione di siffatte teorie.⁴⁴

La teoria razzista come fenomeno occidentale moderno trae le sue origini nel pensiero illuminista del XVIII secolo in seguito all'indebolimento della visione cristiana e biblica del genere umano e all'affermarsi di nuove scienze che naturalizzano lo statuto dell'umanità; da quel momento la messa in questione dell'unità del genere umano e la tendenza a concepire la varietà della specie umana attraverso la suddivisione in razze, intese come specie distinte e differenti, diventa una costante. Attraverso il colonialismo le differenze sociali tra dominatori e popoli dominati vengono rivestite di obiettività scientifica e naturalizzate come giuste ed inevitabili, mentre la gerarchia razziale usufruisce della pigmentazione della pelle quale criterio di collocazione degli individui sulla scala dell'umanità⁴⁵.

Il concetto di razza, costruito per analogia con le differenze tra le specie animali, introietta il significato di continuità tra aspetto fisico e qualità intellettuali e morali, nonché la superiorità della dimensione collettiva dell'appartenenza razziale su quella individuale; allo stesso tempo, cela la costruzione socio-politica e simbolica che ha naturalizzato il suo utilizzo quale indicatore neutro di riferimento. Gli individui connotati come razziali subiscono un processo di incasellamento collettivo in una certa cultura sulla base del fattore ascrivito della nascita in un determinato paese o della discendenza da genitori autoctoni piuttosto che immigrati; la cultura viene in seguito naturalizzata e utilizzata per insignirli di identità immutabili in grado di spiegare i loro comportamenti sulla base dell'appartenenza indissolubile ad una categoria collettiva. Il significato

⁴⁴ GU L 180 del 19.7.2000, p. 22.

⁴⁵ Ambrosini, 2005, pp. 258-263.

di razza assume automaticamente quello di differenza culturale, e lascia il posto a nuovi termini meno connotati in senso negativo quali “etnia” e “cultura” stessa⁴⁶.

La normativa comunitaria propone il concetto di razza come totalmente denotato.

Il termine “razza” si riferisce, in particolare, a considerazioni inerenti al colore della pelle, alla discendenza o all’appartenenza ad un determinato gruppo etnico;⁴⁷

L’“ascendenza” dovrebbe essere intesa come riferita principalmente a persone o gruppi di persone che hanno tra i loro ascendenti persone che potrebbero essere individuate in base a determinate caratteristiche (quali la razza o il colore), la totalità delle quali non necessariamente sussiste tuttora.⁴⁸

Il discorso mitologico si serve in questo caso della figura retorica dell’identificazione⁴⁹: quando l’altro non è riconducibile all’identico a sé, lo si relega alla condizione di puro oggetto e lo si identifica sulla base della differenza. Tale rappresentazione⁵⁰ non fa che confermare e reiterare la portata ideologica della teoria razzista, presentandola come obiettiva e rendendola degna di creare una regolamentazione indiscutibile da parte di chi ne è soggetto. Parimenti, la dimensione individuale sparisce a favore di una rappresentazione collettiva costruita attorno alla razza quale attributo innato e naturale, individuabile secondo precisi criteri come il colore della pelle e la discendenza e con cui si può identificare “un gruppo di persone, o di un suo membro, definito in riferimento alla razza, al colore, alla religione, all’ascendenza o all’origine nazionale o etnica”⁵¹.

Lo stesso discorso può applicarsi al concetto di etnia e origine etnica. Questo è solito identificare il possesso di certi caratteri somatici o l’appartenenza a una popolazione straniera o minoritaria, definita in modo spesso sommario sulla base della nazionalità, dell’area geografica di provenienza o della religione⁵². Tale costruzione identitaria rappresenta l’etnia come un’entità

⁴⁶ Da cui l’utilizzo dell’espressione “razzismo differenzialista” per indicare il neorazzismo, differente dalle due forme tipiche del razzismo classico: quello dell’“eterorazzizzazione” secondo cui la razza sono gli altri, diversi e inferiori e quindi da sterminare o sottomettere, e quello dell’“autorazzizzazione” per cui la razza siamo noi, gli eletti insigniti di un diritto naturale al dominio (cfr. Taguieff, 1999).

⁴⁷ Direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, GU L 304 del 30.9.2004, p. 12.

⁴⁸ Decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio del 28 novembre 2008, GU L 328 del 6.12.2008, p. 55.

⁴⁹ Barthes, 1957, pp. 231-232.

⁵⁰ Il termine “razza” viene impiegato e ripetuto con estrema naturalezza: si predica la “partecipazione di tutte le persone a prescindere dalla razza” e la “parità di trattamento a prescindere dalla razza”; si condannano gli “svantaggi incontrati da un gruppo di persone di una determinata razza”; si giustifica una differenza di trattamento “quando una caratteristica collegata alla razza (...) costituisce un requisito essenziale e determinante”. GU L 180 del 19.7.2000, p. 22.

⁵¹ GU L 328 del 6.12.2008, p. 55.

⁵² Remotti, 1996, pp. 54-59.

chiusa dai caratteri peculiari ed esclusivi, a discapito di una realtà fluida soggetta a continue mutazioni, e porta a stereotipi a base etnica e all'etnocentrismo⁵³.

Nei testi comunitari non si rintraccia una definizione esplicita del concetto di etnia, se non in un progetto di relazione in cui si stabilisce che

si può parlare di gruppo etnico se, all'interno di una società più numerosa, tale gruppo si distingue ed è tenuto insieme da legami comuni quali la lingua, la nazionalità, la cultura, caratteristiche percepite come "razziali", e un passato comune.⁵⁴

L'identificazione dell'etnia riflette la definizione di nazionalità, a cui è stato aggiunto il requisito del possesso di caratteristiche percepite come razziali. Infatti, il termine nazionalità

non si riferisce esclusivamente alla cittadinanza, o all'assenza di cittadinanza, ma designa, in particolare, l'appartenenza ad un gruppo caratterizzato da un'identità culturale, etnica o linguistica, comuni origini geografiche o politiche o la sua affinità con la popolazione di un altro Stato.⁵⁵

Le caratteristiche percepite come razziali diventano la discriminante tra un'appartenenza nazionale e un'appartenenza etnica, di modo che, pur applicandosi nei confronti di tutti i cittadini comunitari, il principio della parità di trattamento possa essere obiettivamente disatteso nei confronti di un individuo etnicamente connotato⁵⁶.

1.2.3 Il genere a livello comunitario: la donna come gruppo, vittima, moglie e madre

L'ordinamento comunitario è testimonianza della convivenza di due approcci politici, culturali e ideologici nei confronti dell'identità femminile, quello differenzialista e quello decostruzionista. Il passaggio dalla questione delle donne a quella più ampia del genere è un percorso che, seppur intrapreso, non è stato portato a compimento. La compresenza a livello tanto linguistico quanto concettuale delle due visioni, che si ripercuote su una divisione tra testi non giuridicamente vincolanti maggiormente decostruzionisti e testi legislativi ancora improntati a una

⁵³ Cfr. Ambrosini, 2005, p. 257.

⁵⁴ Progetto di relazione della Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere del Parlamento europeo (2010(INI)) del 16.4.2010.

⁵⁵ GU L 304 del 30.9.2004, p. 12.

⁵⁶ "Una differenza di trattamento basata su una caratteristica correlata all'origine etnica non costituisce discriminazione laddove, per la natura di un'attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, tale caratteristica costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa". GU L 180 del 19.7.2000, p. 22.

politica per le donne, crea una vera e propria polisemia quale sintomo e conseguenza del difficile rapporto tra politica, cultura e concezione dei generi⁵⁷.

La letteratura e il dibattito che negli ultimi quasi quarant'anni si sono sviluppati attorno al concetto di genere come termine sociale e politico⁵⁸ sembrano non essere stati introiettati nell'ordinamento comunitario, che ne ha burocratizzato il lemma operandone uno svuotamento a livello operativo e simbolico: la politica in favore della donna la connota nei termini della diversità e la inserisce all'interno di uno specifico gruppo sociale, quello esclusivo delle donne, a cui di volta in volta viene attribuito carattere minoritario⁵⁹, vulnerabile⁶⁰ o svantaggiato.

La Commissione menziona specificamente le donne tra i gruppi vulnerabili che necessitano di una tutela speciale, ma mette in luce le potenzialità dinamiche delle donne quali attrici indispensabili per la promozione di una democrazia piena.⁶¹

Al pari delle categorie individuate in base alle caratteristiche di razza ed etnia, religione, età, disabilità o tendenze sessuali, la donna va incontro a un processo di vera e propria assimilazione⁶² che ne prevede l'inserimento in un sistema naturalizzato e assolutizzante poco incline a un ripensamento sociale dei suoi contenuti.

La concezione comunitaria della parità di trattamento quale uguaglianza formale risulta tesa a una semplice assenza di discriminazione in base al sesso biologico; non è dunque in termini di eguaglianza, diritti e libertà che è stata pensata la parità di trattamento nell'ordinamento comunitario, quanto in un divieto di discriminazione preso in prestito dalla tradizione esogena statunitense⁶³ e applicato a quella specifica categoria di persone da proteggere contraddistinta da un'identità sessuata. Non è su diseguaglianza ed esclusione che si focalizza l'attenzione, quanto

⁵⁷ Raus (a cura di), 2010, pp. 115-155.

⁵⁸ Scott, 1988.

⁵⁹ Il gruppo delle donne subisce frequentemente un amalgama in termini di minoranza. Cfr. GU C 219 E del 28.8.2008, p. 320.

⁶⁰ Il discorso comunitario nei confronti della donna è intriso di una retorica di protezione che la riformula in termini di vittima. Coerentemente con il mito che contrappone la debolezza della donna alla forza dell'uomo, la sua vulnerabilità si manifesta nelle situazioni in cui si trova ad affrontare la vita in maniera indipendente, ossia in assenza di una figura maschile, o in cui attende al suo ruolo naturale di madre (cfr. relazione della Commissione COM(2004) 115 definitivo del 19.2.2004, p. 6).

⁶¹ Relazione della Commissione COM(1998) 122 definitivo del 4.3.1998, p. 25.

⁶² Senac-Slawinski, 2006/3 n° 20, pp. 9-33.

⁶³ Fassin, quatrième trimestre 2002, vol. 15, n° 60, pp. 19-32.

piuttosto su una concezione della discriminazione⁶⁴ che opera uno spostamento dalla sfera pubblica a quella privata concretizzandosi in un diritto improntato al paradigma economico che, a partire dalla costruzione europea, ha riformulato l'emancipazione della donna nel solo inserimento economico nel mercato del lavoro.

Il passaggio dall'eguaglianza formale della parità di trattamento all'eguaglianza sostanziale delle pari opportunità ha rafforzato la percezione che le donne potessero essere rinchiusi in una categoria sociale da proteggere, permettendo che le *affirmative actions* americane perdessero il loro carattere individuale e temporaneo, si traducessero in una politica sociale di lungo periodo e rafforzassero la struttura di una società ineguale. Il sistema delle azioni positive⁶⁵, che si sviluppa in Europa e nell'ordinamento comunitario proprio in relazione alla condizione subalterna della donna, si è focalizzato sulla sua funzione riproduttivo-materna aprendo la strada ad una disparità sostanziale⁶⁶ tra i due sessi; le donne come categoria vulnerabile risultano bisognose di protezione in un ambito che si limita a quello economico per la loro funzione essenziale di madri. La parità è perciò intesa come conciliazione tra lavoro e famiglia⁶⁷, da cui discende una politica sociale paternalistica e sviluppata dall'alto secondo un approccio pessimista, che vede la donna relegata al ruolo di vittima. L'adozione della strategia di *gender mainstreaming* non ha condotto al ripensamento dei ruoli di genere ma, grazie alla polisemia⁶⁸ insita nel suo concetto, si è limitata alle concezioni riduttrice e difensiva dell'approccio integrato: riduttrice perché appiattisce la prospettiva di genere alle pari opportunità e alle azioni positive, difensiva perché gli argomenti di cui si serve sono di natura prettamente tecnica ed economica. Allo stesso modo, l'utilizzo politico del *gender mainstreaming* risulta di tipo conformista nel momento in cui, pur senza mettere in discussione il principio della parità tra uomini e donne, lo burocratizza senza entrare nel merito della riflessione di cosa rappresenti il termine di genere e non modifica in sostanza le pratiche sociali; è altresì di tipo opportunistica nella misura in cui il tasso di occupazione e la competitività diventano gli obiettivi principali della sua legittimità politica in termini di una ridefinizione economica e sociale dell'Europa.

⁶⁴ Taguieff dimostra come la possibilità di discriminazione appare insita in uno dei capisaldi delle nostre società che è il libero mercato, attraverso il diritto di scegliere liberamente con chi intrattenere rapporti economici (cfr. Taguieff, 1997, p. 111).

⁶⁵ Palici di Suini, 2000.

⁶⁶ Caielli e Palici di Suini, 2000.

⁶⁷ Cfr. comunicazione della Commissione COM(96) 67 definitivo del 12.2.1996, p. 5.

⁶⁸ Jacquot, 2006/3 n° 20, pp. 33-54.

Per sfruttare nel modo migliore il potenziale di produttività della manodopera europea è fondamentale promuovere la partecipazione e la permanenza delle donne nel mercato del lavoro ed eliminare le disparità tra uomini e donne in tutti i settori.⁶⁹

L'occupazione diventa il mezzo di realizzazione per eccellenza della donna nella società, canale di distribuzione di risorse e diritti, il solo modo di acquisire una piena cittadinanza⁷⁰. Il discorso politico relativo alla cittadinanza, che si vuole neutrale e proclama di ignorare le differenze di sesso o genere, conferma il soggetto maschile tanto nella forma quanto nei contenuti. Se grazie alle politiche in atto sono intervenuti effettivi cambiamenti all'interno delle strutture familiari e lavorative, questi non si sono però automaticamente tradotti in una vera, piena cittadinanza per la donna⁷¹: appare limitarsi a quella di status propria del liberalismo classico piuttosto che alla cittadinanza come pratica del repubblicanesimo, alla questione dei diritti più che a quella della partecipazione. Ma altresì nell'acquisizione dei diritti, la loro evoluzione è invertita rispetto alla sequenza marshalliana, secondo una logica che sulla base di un ruolo naturalizzato di moglie e madre conferisce cittadinanza sociale alla donna prima di quella civile e politica; tra gli stessi diritti sociali, inoltre, la priorità è accordata alla promozione di un *welfare state* esclusivamente legato al mercato del lavoro.

⁶⁹ Relazione della Commissione COM(2007) 49 definitivo del 7.2.2007, p. 7.

⁷⁰ Siim, in: Saraceno, 1996, pp. 315-334.

⁷¹ Pateman, 1997.

2. La politica comunitaria di immigrazione

2.1 Chi è l'immigrato

2.1.1 L'immigrazione, l'immigrato e il cittadino di paese terzo

La definizione che l'ordinamento comunitario fornisce dell'immigrato è duplice, in quanto si è individuata una sostanziale discrepanza tra la dimensione legislativa e la retorica non giuridicamente vincolante. A livello normativo, è infatti riscontrabile la pressoché totale assenza di termini quali "migrazione", "migrante", "immigrato" e "straniero", a favore di un utilizzo uniforme e generalizzato dell'espressione "cittadino di paese terzo". Le direttive in materia si riferiscono al soggetto esclusivamente con tale qualifica, volta a definire "chiunque non sia cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato". Apparendo meno semanticamente e politicamente connotata, quasi a celare ogni riferimento al fenomeno migratorio, la nozione di cittadino di paese terzo si delinea in negativo escludendo dalla definizione i cittadini dell'Unione e comprendendo evidentemente le persone che hanno nazionalità extracomunitaria. Una formula di cittadinanza ben lontana dall'idea inclusiva ed egualitaria della Rivoluzione Francese. Connotata in negativo da un'esclusione, tale formulazione sembra rimarcare contrapposizione e differenziazione tra chi fa parte di un gruppo, di una società, di una cultura, e chi invece ne è estraneo⁷².

La sola definizione a livello giuridico di "immigrazione" e "immigrato" è rintracciabile in relazione alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e protezione internazionale. La prima è identificata come "l'azione con la quale una persona stabilisce la sua dimora abituale nel territorio di uno Stato membro per un periodo minimo di dodici mesi, dopo aver avuto in precedenza la propria dimora abituale in un altro Stato membro o in un paese terzo"⁷³; l'immigrato è, di conseguenza, "la persona che compie un'azione di immigrazione"⁷⁴. Tale nozione comprende tutti i soggetti indipendentemente dal possesso di qualsivoglia cittadinanza e appare in linea con la definizione ufficiale internazionalmente riconosciuta delle Nazioni Unite che, preferendo al termine "immigrato" quello più neutro di "migrante", lo identifica quale "persona che si è spostata in un

⁷² Durand (sous la direction de), 2007, pp. 57-59.

⁷³ Regolamento (CE) n. 862/2007 dell'11 luglio 2007, GU L 199 del 31.7.2007, p. 23.

⁷⁴ *Ibidem*.

paese diverso da quello di residenza abituale e che vive in quel paese da più di un anno”⁷⁵. Pertanto, in termini strettamente giuridici, secondo l’ordinamento comunitario l’immigrazione è un’azione per il cui compimento è ininfluenza il possesso o meno di un’identità extracomunitaria. Piuttosto, sembra lecito ritenere che la conformità alla definizione ufficiale delle Nazioni Unite possa aver costretto il legislatore europeo ad impiegare l’espressione “cittadino di paese terzo”⁷⁶ per regolare la specifica migrazione che dal resto del mondo si dirige nel comune territorio europeo, caricandola di una forte valenza identitaria.

Se a livello di testi giuridicamente vincolanti viene prestata puntuale attenzione a non utilizzare lessico e terminologia relativi al campo semantico della migrazione, sostituiti come si vedrà da precisi iponimi, a livello intertestuale non vincolante questi trovano invece terreno estremamente fertile. Il termine “migrante” e le forme in cui viene declinato assumono così una precisa connotazione anche per il contesto nel quale essi occorrono. Non è un caso difatti che gli unici due passaggi a livello legislativo, oltre alla già citata definizione, in cui ricorre il loro utilizzo si riferiscano alla condizione di temporaneità del soggiorno⁷⁷ e a quella dell’illegalità⁷⁸, in un contesto sempre inerente al mercato del lavoro.

2.1.2 La soggettività del cittadino di paese terzo: una questione di genere

Il confronto tra le versioni in lingua italiana, francese e inglese dei medesimi testi legislativi ha permesso di riscontrare una peculiarità propria dell’intera produzione giuridica in materia di politica d’immigrazione: l’utilizzo di definizioni ed espressioni esclusivamente al maschile per quanto riguarda le direttive in italiano e francese, a fronte di una pari soggettività femminile grammaticale e normativa in quelle in lingua inglese. Un esempio:

⁷⁵ Definizione già soggetta a critiche poiché ignora le migrazioni interne, gli spostamenti di durata inferiore a un anno (ad esempio per lavoro stagionale), né diverse situazioni giuridiche come il caso dei figli di immigrati considerati stranieri pur essendo nati e cresciuti nel paese in cui i loro genitori si sono trasferiti. Cfr. Ambrosini, 2005, p. 17.

⁷⁶ L’attribuzione di tale qualifica lascia oltretutto dubbia la sorte di coloro che sono privi di cittadinanza come gli apolidi, e di coloro che, pur essendo cittadini di paese terzo, sono beneficiari del diritto comunitario alla libera circolazione ai sensi del sistema di Shengen. L’assenza di qualsiasi riferimento alla condizione delle persone apolidi o, quando esplicitamente disposto, la loro collocazione alternativamente sotto l’etichetta di rifugiato o di cittadino di paese terzo, fa pensare ad una possibile vulnerabilità giuridica di questi soggetti.

⁷⁷ Cfr. direttiva 2004/114/CE del 13 dicembre 2004, GU L 375 del 23.12.2004, p. 12.

⁷⁸ Cfr. direttiva 2009/52/CE del 18 giugno 2009, GU L 168 del 30.6.2009, p. 24.

[IT] Per ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo, il cittadino di paese terzo interessato presenta domanda alle autorità competenti dello Stato membro in cui soggiorna.⁷⁹

La lingua italiana presenta un soggetto al maschile, il cittadino di paese terzo, che si riferisce ai due predicati contenuti nella frase; è esplicitato nei confronti del primo, mentre per ragioni presumibilmente grammaticali è sottinteso nel secondo.

La stessa disposizione in lingua francese ha un soggetto parimenti al maschile e viene ripetuto in forma pronominale al maschile singolare davanti al secondo predicato:

[FR] Afin d'acquérir le statut de résident de longue durée, le ressortissant de pays tiers concerné introduit une demande auprès des autorités compétentes de l'Etat membre dans lequel il réside.⁸⁰

La versione inglese si presenta invece in maniera differente: imputabile presumibilmente al carattere neutro del soggetto in lingua inglese, quando questo viene ripetuto in forma pronominale si arricchisce dell'alternativa tra maschile e femminile. Così,

[EN] To acquire long-term resident status, the third country national concerned shall lodge an application with the competent authorities of the Member State in which he/she resides.⁸¹

Imputata in un primo momento a differenze linguistiche di carattere grammaticale o a scelte stilistiche per motivi di leggibilità, è invece emerso come tale discrepanza diventi un tratto distintivo delle lingue considerate: l'inglese mantiene coerentemente un approccio volto a riconoscere la soggettività femminile; il francese continua a esprimersi al maschile in maniera pressoché generalizzata; l'italiano oscilla in modo confusionario tra l'utilizzo prevalente del maschile, di espressioni impersonali e sporadicamente della specificazione maschile/femminile.

Tali approcci linguistici veicolano in realtà precise strategie e visioni ideologiche; a livello generale rispecchiano una differente attitudine culturale e politica nei confronti della donna, e nel caso specifico della donna primomigrante: una via anglosassone che la riconosce come soggetto tendenzialmente paritario, una via francese che si dichiara neutrale ma che rimane tradizionalmente androcentrica, una via italiana ancora incerta e incoerente.

L'evidenza è stata particolarmente rintracciata nella legislazione in materia di ricongiungimento familiare, secondo cui, in italiano, il soggiornante è "il cittadino di un paese terzo legalmente soggiornante in uno Stato membro che chiede o i cui familiari chiedono il ricongiungimento

⁷⁹ Direttiva 2003/109/CE del Consiglio del 25 novembre 2003, GU L 16 del 23.1.2004, p. 44, art. 7 par. 1.

⁸⁰ *Ibidem.*

⁸¹ *Ibidem.*

familiare”⁸²; in francese “□regroupant□: un ressortissant de pays tiers qui réside légalement dans un État membre et qui demand le regroupement familial, ou dont des membres de la famille demandent à le rejoindre”⁸³; mentre in inglese “□sponsor□ means a third country national residing lawfully in a Member State and applying or whose family members apply for family reunification to be joined with him/her”⁸⁴.

La specificazione contenuta nella versione inglese, ma assente nelle altre due lingue, secondo la quale il richiedente il ricongiungimento possa essere una donna, mette in risalto la connotazione ideologica della declinazione terminologica maschile. La conferma della visione androcentrica intrinseca nella politica europea è stata infine riscontrata nella retorica della Commissione, laddove la donna è rappresentata, alla stregua di categoria svantaggiata, come naturalmente e necessariamente colei che si ricongiunge con il soggiornante:

[è necessario] promuovere il lavoro della donne migranti facendo in modo, nel trasporre la direttiva relativa al diritto di ricongiungimento familiare, che le restrizioni all’accesso al mercato del lavoro siano limitate e non impediscano l’integrazione; (...) rafforzare la capacità dei programmi e delle attività di accoglienza di raggiungere le persone a carico di cittadini per i quali è in corso la procedura di ammissione, i bambini, le donne, gli anziani, le persone prive di istruzione o i portatori di handicap.⁸⁵

I testi legislativi italiani e francesi non sono pertanto che sintomo e conferma di un’ideologia comunitaria tradizionalmente androcentrica, risultandone invece incoerenti quelli inglesi con il loro tentativo di riconoscere la donna come soggetto simbolico e sociale tendenzialmente paritario.

2.2 L’approccio linguistico: la *langue de coton*

L’analisi della politica comunitaria di immigrazione, nei suoi aspetti retorici e giuridici, ha consentito di cogliere specifiche peculiarità che attraversano e connotano l’intera materia. Una rapida lettura intertestuale ha permesso di riscontrare che la tematica migratoria è terreno estremamente fertile per l’utilizzo di quel particolare linguaggio che Huyghe ha definito *langue de coton*⁸⁶. Identificato come il linguaggio del consenso per eccellenza, essa ha trovato diffusione nella

⁸² Direttiva 2003/86/CE del Consiglio del 22 settembre 2003, GU L 251 del 3.10.2003, p. 12, art. 2 lettera c.

⁸³ *Ibidem*.

⁸⁴ *Ibidem*.

⁸⁵ Comunicazione della Commissione COM(2005) 389 definitivo dell’1.9.2005, pp. 6 - 7.

⁸⁶ Huyghe, 1991.

retorica delle organizzazioni internazionali, in quanto ritenuto oggettivo e scevro da connotazioni ideologiche; la neutralità apparente del discorso ha permesso di imporre il suo contenuto e le sue pratiche come naturali, indiscutibili e inevitabili, traendo la propria autorità da un sapere generale presentato come condiviso da tutti.

Grazie all'utilizzo di tipici termini del suo vocabolario,⁸⁷ quali “globalizzazione”, “complessità”, “sfida”, “urgenza”, “gestione” e “riforme”, il discorso comunitario sulla migrazione risulta con evidenza generale e approssimativo nei contenuti, nonché scevro da argomentazione. Le sue conclusioni rimangono decisamente superficiali e non entrano nel merito della questione, operando un occultamento delle cause in favore di una rappresentazione naturalizzata come la sola possibile.

Sul fronte mitologico ci si imbatte in quella figura retorica che Barthes indica con il nome di constatazione⁸⁸: un universalismo e un rifiuto di spiegazione che coprono le gerarchie del mondo, che nascondono le tracce di tale costruzione sotto un'evidenza eterna, e il cui fondamento viene ricondotto al buon senso della verità di chi la produce.

Per l'UE l'immigrazione costituisce al tempo stesso una sfida e un'opportunità. Il suo impatto sull'economia, sulla società e sulle relazioni esterne è certo, e dato l'invecchiamento delle società europee e viste le crescenti esigenze del mercato, la domanda di immigrazione nell'UE può solo aumentare. Apparentemente l'Europa conta sempre di più sugli immigrati per equilibrare l'offerta e la domanda sui mercati del lavoro e in generale per alimentare la crescita economica. L'interesse economico per l'immigrazione andrà quindi ad aggiungersi a tutto il complesso di questioni connesse, che spaziano dal rispetto dei diritti della persona alla necessità di integrare l'altro, dalla sicurezza alle relazioni dell'Europa con i paesi d'origine dei migranti, fino alla necessità di contrastare l'immigrazione clandestina.

La globalizzazione sta forzando il ritmo del cambiamento per quanto riguarda l'immigrazione. (...) Anche se niente può sostituire le riforme strutturali, un'immigrazione ben gestita (...) potrebbe contribuire ad aumentare la consistenza complessiva della forza lavoro ed ovviare alle sue carenze.⁸⁹

In particolare, il legislatore europeo ricorre alla *langue de coton* per acquisire la legittimità politica necessaria alla sua azione con il dispiegamento della retorica securitaria e della retorica economica.

2.2.1 La retorica securitaria: controllo, irregolarità e clandestinità

L'intero fenomeno migratorio è rappresentato come ineluttabile e potenzialmente nocivo, come un generico e prepotente flusso da arginare: la visione “idraulica”⁹⁰ che ne viene fornita lo

⁸⁷ Durand (sous la direction de), 2007.

⁸⁸ Barthes, 1957, pp. 233-234.

⁸⁹ Comunicazione della Commissione COM(2007) 780 definitivo del 5.12.2007, p. 2.

⁹⁰ Bascherini, 2007, p, 194.

associa a una vera e propria invasione, se non addirittura a un'aggressione, che, se non rigorosamente gestita, è in grado di provocare conseguenze disastrose.

Per garantire una gestione efficiente dei flussi migratori occorrono controlli e misure di regolazione della mobilità. È necessario agire in tutte le fasi degli spostamenti delle persone, sia per salvaguardare i canali legali di ammissione degli immigrati e di coloro che chiedono protezione per motivi umanitari, sia per combattere l'immigrazione illegale. (...) Negli ultimi anni sono entrati nell'Unione numerosi cittadini di paesi terzi e le pressioni migratorie proseguono accompagnate dall'aumento dell'immigrazione illegale, del contrabbando e della tratta di esseri umani. (...) In tale situazione occorre scegliere tra continuare a pensare che l'Unione possa persistere nell'opporci alle pressioni migratorie, oppure accettare l'immigrazione come fenomeno destinato a proseguire, che va adeguatamente regolato.⁹¹

L'accento emergenziale e allarmista posto ai temi del controllo trova conferma nella natura delle politiche migratorie messe in atto, fortemente sbilanciate a favore di un controllo quasi ossessivo delle presenze e della gestione degli allontanamenti: una retorica incentrata sull'evocazione del pericolo e della minaccia che si concretizza in un dispiegamento smisurato di risorse e attenzione normativa nei confronti del controllo delle frontiere esterne, della lotta all'immigrazione clandestina e del rimpatrio, a discapito di una politica di ammissione, inclusione e integrazione⁹².

A sostegno di tale politica entra in gioco il concetto di sicurezza, quale è venuto delineandosi in tempi recenti con il passaggio dalla sicurezza dei diritti ad un diritto alla sicurezza, dalla divaricazione tra concetto oggettivo di *sûreté* e quello soggettivo di *sécurité*, dal soddisfacimento dei bisogni riconosciuti come diritti a un sentimento di insicurezza dei singoli individui. La sicurezza è intesa come conservazione dei beni e prevenzione dei rischi, basata su pratiche di esclusione e di controllo che instaurano meccanismi discriminatori nel riconoscimento dei diritti fondamentali ai diversi soggetti⁹³. La tematizzazione securitaria dei processi migratori è accompagnata da una sempre più diffusa percezione di insicurezza per le minacce provenienti dall'esterno, tanto da rendere lo straniero una questione di ordine pubblico interno e internazionale:

Gestire efficacemente l'immigrazione significa affrontare anche diverse questioni relative alla sicurezza delle nostre società e degli stessi immigrati. Per questo è necessario lottare contro l'immigrazione illegale e le attività criminali correlate, cercando il giusto nesso tra l'integrità dell'individuo e la sicurezza collettiva. Va combattuto il lavoro irregolare, in quanto crea situazioni di abuso e violazioni dei diritti e delle libertà fondamentali, discredita l'immigrazione legale ed è deleteria per la coesione e la concorrenza leale.⁹⁴

⁹¹ Comunicazione della Commissione COM(2000) 757 definitivo del 22.11.2000, p. 3.

⁹² Bascherini, 2007, p. 119.

⁹³ *Ibidem*, pp. 130-139.

⁹⁴ Comunicazione della Commissione COM(2008) 359 definitivo del 17.6.2008, p. 3.

La centralità della retorica securitaria permette di far convergere sulla problematica migratoria una gamma di questioni strutturali irrisolte quali squilibri demografici, disoccupazione e crisi del *welfare*, cui si aggiunge la difficoltà nella ricerca di un'identità europea condivisa. La complessità del sociale si convoglia in un sentimento di insicurezza e lotta per la sopravvivenza che trasforma l'altro in nemico e legittima l'utilizzo di strumenti di sorveglianza permanente, chiusura e selezione.

La politica di controllo, portatrice di una rigida distinzione tra un'immigrazione regolare e un'immigrazione irregolare, diventa difatti giustificazione di una precisa selezione degli ingressi. Atteggiamento tanto irrealistico quanto artificiale, che induce la percezione che gli immigrati si dividano in sé, e non *ex lege*, in regolari e irregolari, buoni e cattivi, che rivela la sopravvivenza di un retaggio propriamente coloniale⁹⁵: è sempre il vecchio dominatore a stabilire la misura degli ingressi e delle pretese che gli stranieri potranno avanzare, a determinare la possibilità e l'entità degli spostamenti, ad attribuire concetti quali immigrato regolare o irregolare come naturali e immutabili piuttosto che come costruzioni socio-politiche frutto di equilibri di potere⁹⁶. La naturalizzazione dell'irregolarità, che subisce un vero e proprio amalgama a favore di una riformulazione in termini di clandestinità, cela le sue cause, occulta la politica restrittiva messa in atto e rende gli immigrati i soli responsabili di pratiche lesive ed illegali. La definizione di immigrazione clandestina, che diventa un'entità quasi personificata contro la quale è di vitale importanza intraprendere una lotta decisa e repressiva, ne è un esempio:

Si utilizza l'espressione "immigrazione clandestina" per descrivere vari fenomeni, tra cui l'ingresso clandestino di cittadini di paesi terzi nel territorio di uno Stato membro per via terrestre, marittima o aerea, incluse le zone di transito negli aeroporti. L'ingresso avviene spesso mediante documenti falsi o contraffatti o con l'aiuto di reti criminali organizzate di contrabbando e di tratta di esseri umani. Inoltre, un numero considerevole di persone entrano legalmente, con un visto valido o nell'ambito di un regime di esenzione del visto, ma prolungano illegalmente il loro soggiorno o ne modificano lo scopo senza l'autorizzazione delle autorità. Infine, vi sono i richiedenti asilo che, pur non avendolo ottenuto, non abbandonano il paese dopo la decisione negativa definitiva.⁹⁷

Il passo tra immigrazione clandestina e criminalità⁹⁸, infine, è breve. In tal modo, l'enfasi posta sul contrasto dell'immigrazione clandestina è in grado di legittimare un potenziamento degli apparati repressivi e una tendenziale bellicizzazione⁹⁹ del controllo delle frontiere.

⁹⁵ Bascherini, 2007, p. 119.

⁹⁶ Ambrosini, 2005, p. 188.

⁹⁷ Comunicazione della Commissione COM(2006) 402 definitivo del 19.7.2006, p. 2.

⁹⁸ Grazie alla tematizzazione securitaria, l'associazione tra immigrazione e criminalità trova ampio impiego a livello di discorso sull'integrazione (cfr. COM(2000) 757 definitivo del 22.11.2000, p. 17). Assimilando l'immigrazione a fonte di corruzione della società europea, si conferma ideologicamente la logica binaria della politica di immigrazione: da una

2.2.2 La retorica economica: il migrante come manodopera

L'immigrazione per motivi economici è, insieme a quelle per ricongiungimento familiare e per motivi umanitari, una delle tre macrocategorie con cui l'ordinamento europeo classifica e gestisce gli ingressi nel proprio territorio. L'ammissione per fini occupazionali è la via di accesso legale per eccellenza, la sola che ha conosciuto uno sviluppo approfondito, nonché l'impulso per l'intera politica di immigrazione¹⁰⁰.

L'atteggiamento e il discorso comunitari relativi a questa tipologia di migrazione subiscono una sorta di evoluzione: se agli albori della politica comunitaria la motivazione economica appariva tendenzialmente al pari delle altre due in termini di importanza politica e trattazione, con l'approfondirsi delle competenze comunitarie in materia si assiste ad un loro progressivo accantonamento. Il concetto stesso di immigrazione legale subisce un'amalgama a favore dell'espressione "immigrazione economica", che ne diventa sostituto. Lo stesso Piano d'azione della Commissione sull'immigrazione legale si apre in tali termini:

Il programma dell'Aia, adottato dal Consiglio Europeo del 4 e 5 novembre 2004, ha sottolineato l'importanza di tenere un dibattito aperto sull'immigrazione economica a livello dell'Unione Europea che (...) dovrebbe costituire la base per un programma politico in materia di migrazione legale che includa procedure di ammissione che consentano di reagire rapidamente alla domanda fluttuante di manodopera straniera nel mercato del lavoro.¹⁰¹

La confusione tra "immigrazione legale" e "immigrazione economica" è continua, così come quella tra "immigrato" e "forza lavoro". L'immigrato diventa, in tal modo, totalmente parte di un campo semantico che non cela la sua natura economica; riformulato nei termini di risorsa e vantaggio economici utilizzabili per soddisfare le esigenze del mercato europeo, perde la sua connotazione umana¹⁰².

È ampiamente documentato come l'approccio europeo alle questioni migratorie sia strettamente funzionale alle esigenze socio-economiche interne e utilizzi politiche migratorie flessibili e selettive per attirare migranti professionalmente e demograficamente utili respingendo gli altri¹⁰³. Celandò la visione unidirezionale che muove gli interessi economici dei paesi riceventi, la retorica utilizzata a

parte severe misure di controllo degli ingressi e di repressione dell'irregolarità, dall'altra parziali percorsi di integrazione per coloro che riescono a raggiungere una condizione di regolare soggiorno. Cfr. Bascherini, 2007, p. 130.

⁹⁹ *Ibidem*, p. 158.

¹⁰⁰ Libro verde COM(2004) 811 definitivo dell'11.1.2005.

¹⁰¹ Comunicazione della Commissione COM(2005) 669 definitivo del 21.12.2005, p. 3.

¹⁰² Cfr. COM(2000) 757 definitivo del 22.11.2000, p. 14.

¹⁰³ Bascherini, 2007, p. 146.

giustificazione di tale politica è presentata come inevitabile e indispensabile per la sopravvivenza della costruzione europea. Il suo registro è ancora una volta quello della *langue de coton*, nei termini di fattore demografico, invecchiamento, strategia di Lisbona, sviluppo, sostenibilità, competitività, crescita, prosperità e flessibilità¹⁰⁴: parole feticcio la cui funzione è creare un vero e proprio scenario di necessità in grado di legittimare l'attuazione urgente di riforme strutturali che minano le garanzie sociali fondamentali.

A breve e medio termine, l'immigrazione per motivi di lavoro può contribuire positivamente – come parte del pacchetto globale di misure previste dalla Strategia di Lisbona e finalizzate all'incremento della competitività dell'economia dell'Unione Europea – a far fronte agli effetti dell'evoluzione demografica e può rivelarsi fondamentale per provvedere alle esigenze attuali e future del mercato del lavoro e garantire così la sostenibilità e la crescita economica.¹⁰⁵

L'invecchiamento demografico¹⁰⁶ europeo diventa giustificazione dell'ammissione dell'immigrato in vista del suo sfruttamento economico e del suo contributo a un sistema sociale di cui probabilmente non beneficerà mai; il suo inserimento in qualità di strumento tra le misure previste dalla strategia di Lisbona¹⁰⁷ lo investono con una riforma neoconservatrice che depotenzia le sue garanzie per assicurare alla società europea fantomatiche crescita e competitività; la flessibilità, applicata al mercato del lavoro come una delle parole chiave del liberalismo economico, giustifica infine la libertà incondizionata dello Stato e dell'impresa di disporre di una manodopera priva di tutele sociali e giuridiche.

L'immigrato è politicamente e linguisticamente trasformato in fonte di profitto. Se è compito dei politici europei massimizzare i benefici derivanti dal suo sfruttamento, questi si spingono oltre alla tradizionale visione che lo riformula come manodopera, ampliandola con dettagliate considerazioni di carattere fiscale e associandolo alla figura del consumatore:

Con il calo demografico delle popolazioni europee i mercati del lavoro accusano carenze in certi settori, quindi dobbiamo valutare in quale modo l'immigrazione può contribuire al raggiungimento dei nostri obiettivi occupazionali e di crescita.

¹⁰⁴ Durand (sous la direction de), 2007.

¹⁰⁵ Comunicazione della Commissione COM(2005) 669 definitivo del 21.12.2005, p. 5.

¹⁰⁶ Il tema dell'invecchiamento demografico entra a far parte del discorso politico comunitario alla fine degli anni 1990, con l'adozione del Patto di Stabilità e il rafforzamento del controllo europeo sulle politiche economiche degli Stati.

¹⁰⁷ Partendo dalla definizione di una serie di sfide quali la globalizzazione, l'invecchiamento della popolazione e la società dell'informazione, la strategia fissa degli obiettivi volti a rilanciare la crescita e lo sviluppo sostenibile nell'UE. In nome di competitività e flessibilità, questa strategia mira in realtà a smantellare il contenuto dei più importanti diritti sociali in favore di una progressiva privatizzazione e precarietà, grazie a un sistema in grado di attirare largo consenso e di marginalizzare le istanze politiche democratiche. Durand (sous la direction de), 2007, pp. 297-299.

- Gli immigrati fanno ben più che aumentare semplicemente il volume globale della forza lavoro. Viene sempre più riconosciuta la potenzialità degli immigrati di stabilirsi come imprenditori e si confermano i vantaggi economici per le imprese derivanti dalla diversità in particolare etnica.
- Gli immigrati contribuiscono anche a ovviare alle carenze di manodopera. Da un lato, alcuni Stati membri mancano di lavoratori altamente qualificati. Questi migranti contribuiranno non solo a colmare il deficit di manodopera, ma apporteranno anche competenze tecniche, ampliando la base di competenze e migliorando la qualità del capitale umano. D'altro canto, possiamo già osservare una domanda in crescita nel settore dei servizi, specie da parte di privati, alberghi e ristoranti, nell'edilizia e nei settori caratterizzati da forte stagionalità come l'agricoltura. Questi settori chiave sono a loro volta confrontati a un aumento della domanda perché sempre più donne entrano nel mercato del lavoro e la popolazione invecchia e c'è maggior bisogno di manodopera nel settore sanitario e dell'assistenza a lungo termine, delle cure infermieristiche e della cura dei bambini e degli anziani. (...)
- L'invecchiamento della popolazione dell'UE ha implicazioni finanziarie. Il calo della popolazione attiva potrebbe avere gravi incidenze sul finanziamento delle pensioni e mettere ulteriore pressione sulla spesa sanitaria e per l'assistenza a lungo termine. L'immigrazione può contribuire al finanziamento dei regimi pensionistici a ripartizione, ma soltanto sul medio periodo visto che gli immigrati accumulano i diritti a pensione nel tempo. Sul lungo periodo saranno necessarie appropriate riforme dei sistemi pensionistici per assicurarne la sostenibilità a lungo termine.
- Gli immigrati regolari contribuiscono allo sviluppo economico degli Stati membri in qualità di contribuenti e consumatori di beni e servizi.¹⁰⁸

L'intera ideologia comunitaria è infine svelata: l'idea di un'immigrazione, dunque l'approccio verso l'altro o il subalterno, sfruttabile strumentalmente a vantaggio di un' indefinita società europea sempre più personificata nello Stato e nell'impresa; la concezione di un'integrazione in un sistema democratico esclusivo, svuotato dei suoi principi politici, civili e sociali, che si traduce in una partecipazione meramente finanziaria e obbligatoria; la visione culturale del ruolo sociale della donna, la cui emancipazione lavorativa è imputata quale causa primaria della scopertura del settore sanitario-assistenziale, in un'ottica di deresponsabilizzazione nei confronti di sistemi sociali inadeguati e fallimentari da un punto di vista tanto ideologico quanto economico.

La retorica economica, infine, permea profondamente anche la politica nei confronti delle altre due macrocategorie migratorie, ossia quella per ricongiungimento familiare e quella per motivi umanitari. In particolar modo nel secondo caso, la comparsa del registro economico non solo sembra svuotare il diritto di asilo del suo contenuto costituzionale e umanitario, ma altresì a legittimare ideologicamente precise pratiche messe in atto nei confronti della sua tutela: l'attenzione rivolta al beneficiario di protezione internazionale è quella relativa alla sua funzionalità economica, i suoi diritti dimenticati e ricondotti all'accesso all'occupazione. Tale logica è talmente radicata negli interessi europei da prevedere che le persone ammesse per motivi umanitari vengano conteggiate nel numero di immigrati ammissibili per motivi economici, confondendo la diversa

¹⁰⁸ COM(2007) 780 definitivo del 5.12.2007, pp. 9-10.

situazione tra i suoi soggetti in quanto a ingresso, permanenza e allontanamento. La ricerca di un'efficienza economica dai richiedenti asilo, di cui si vuole massimizzare l'utilità, svela la sua perfetta coerenza ideologica con una politica di immigrazione ad uso e consumo europei.

Quanto ai motivi umanitari, tutti gli Stati membri hanno sottoscritto la Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo status di rifugiati e ne osservano i principi. La Convenzione considera l'accesso al lavoro come un diritto individuale immediatamente derivante dallo status di rifugiato (...).

Anche se molte persone ammesse nell'UE per motivi umanitari ritornano effettivamente ai paesi di origine quando la situazione locale cambia, il dibattito sul numero di immigrati per motivi economici necessario nei vari settori dovrebbe tener conto dei soggetti sotto protezione internazionale – le cui qualifiche potrebbero essere meglio utilizzate.¹⁰⁹

2.3 La traduzione legislativa: le categorie di lavoratori e la durata del soggiorno

In linea con quanto emerso a livello di retorica comunitaria, la politica di immigrazione classifica la manodopera immigrata a seconda del grado di interesse, prevedendone un trattamento differenziato per quanto riguarda ammissione, inserimento e conferimento di diritti.

Le due figure che, pur ponendosi agli estremi di un'ipotetica scala di valutazione socio-economica, sono accomunate dal godimento di un regime di favore sono i lavoratori altamente qualificati e i lavoratori stagionali¹¹⁰. Per i primi, la carenza nelle riserve di forza lavoro europea induce a proporre “una procedura speciale comune per selezionare ed ammettere rapidamente tali immigrati, prevedendo condizioni favorevoli per incoraggiarli a scegliere l'Europa”¹¹¹. Per i secondi, invece, si agevola la regolarizzazione con un permesso di lavoro/soggiorno il cui

obiettivo è di fornire la manodopera necessaria negli Stati membri garantendo allo stesso tempo uno status giuridico certo e una prospettiva di lavoro regolare agli immigrati interessati, (...), la [cui] necessità si manifesta regolarmente in alcuni settori, principalmente quello agricolo, dell'edilizia e del turismo. (...) Anche in presenza di un'elevata disoccupazione tale categoria di lavoratori stranieri raramente è in conflitto con i lavoratori europei, dal momento che pochi cittadini e residenti dell'Unione Europea si rendono disponibili a lavorare in occupazioni stagionali.¹¹²

¹⁰⁹ COM(2000) 757 definitivo del 22.11.2000, pp. 11 e 14.

¹¹⁰ Per lavoratori stagionali si intende “i lavoratori che risiedono in un paese terzo, ma che sono occupati in un'attività dipendente dal ritmo delle stagioni nel territorio di uno Stato membro in base ad un contratto per un periodo determinato e per un impiego specifico”. Risoluzione del Consiglio del 20 giugno 1994, GU C 274 del 19.09.1996, p. 3.

¹¹¹ COM(2005) 669 definitivo del 21.12.2005, p. 7.

¹¹² *Ibidem*, p. 8.

Parimenti, in vista di un loro sfruttamento più o meno legalizzato, per i primi viene predisposto un sistema di stimoli e incentivi, per i secondi un meccanismo agevolato e garantista di ammissione. Nel considerare il cittadino di paese terzo idoneo all'ammissione, la vera discriminante per il trattamento a lui riservato diventa il possesso di capitale umano, monetario e finanziario: tra chi è insignito della qualifica di investitore, che ha un accesso assicurato e privilegiato, e chi si vede attribuire funzioni di manodopera in qualità di merce si viene a creare una vera e propria forbice simbolica e giuridica.

Il Consiglio ritiene che il problema dell'ammissione ai fini dell'esercizio di una attività in qualità di lavoratore subordinato e quello dell'ammissione riguardante un'attività autonoma possano essere trattati in maniera diversa. L'ammissione ai fini dell'esercizio di un'attività professionale autonoma che comporta un valore aggiunto (investimenti, innovazione, trasferimento di tecnologia, creazione di posti di lavoro) per l'economia del paese ospitante presenta dei vantaggi. (...) occorre evitare che cittadini di paesi terzi siano ammessi in uno Stato membro per esercitarvi un'attività economica autonoma qualora questa attività non presenti alcun interesse economico per lo Stato in questione. (...) Nulla vieta a uno Stato membro di riservarsi il diritto di ammettere nel suo territorio (...) cittadini di paesi terzi che vi effettuino ingenti investimenti nel settore commerciale e industriale qualora valide ragioni economiche giustificino un'esenzione dai principi della presente risoluzione.¹¹³

Lungi dal produrre una legislazione armoniosa e coerente in vista di un insediamento di lunga durata, le regolamentazioni inoltre tendono ad indirizzarsi ad un tipo di immigrazione accessoria alla mansione svolta, ossia caratterizzata da permanenza breve nel territorio europeo. La classificazione riguarda lavoratori stagionali, lavoratori frontalieri, apprendisti, studenti, tirocinanti e ricercatori; gli stessi lavoratori altamente qualificati rimangono intrappolati in quella che è definita "migrazione circolare"¹¹⁴ che, favorendo il loro rientro nei paesi di provenienza come rimedio alla fuga dei cervelli, diventa un modo per far corrispondere la mobilità ai bisogni del mercato dei paesi di destinazione. Paesi che sono sempre ospitanti e mai riceventi: indicatore del carattere temporaneo del soggiorno offerto a discapito di un'integrazione effettiva e permanente¹¹⁵. La stessa creazione di un permesso combinato di lavoro e soggiorno¹¹⁶ è sintomo della volontà di limitare la permanenza in territorio europeo per un periodo di tempo strettamente funzionale all'occupazione svolta, in mancanza della quale non è necessario e auspicabile che l'immigrato vi risieda. Tale politica di disincentivo verso una permanenza di lungo periodo è confermata da una logica di differenziazione dei diritti attribuiti agli immigrati a seconda della durata del soggiorno: a fronte dell'obbligo di fornire una maggior tutela per coloro che possiedono uno status permanente,

¹¹³ Risoluzione del Consiglio del 30 novembre 1994, GU C 274 del 19.9.1996, p. 7.

¹¹⁴ Comunicazione della Commissione COM(2008) 611 definitivo dell'8.10.2008, p. 5.

¹¹⁵ Cfr. GU C 274 del 19.9.1996, p. 3.

¹¹⁶ COM(2004) 811 definitivo dell'11.1.2005.

risulta conveniente ostacolarne l'ottenimento in favore di situazioni giuridiche più incerte e caratterizzate da un ventaglio più ristretto di garanzie.

I diritti che il “permesso di soggiorno-lavoratore” conferisce al suo titolare [sono] principalmente quello di soggiornare e di lavorare nello Stato membro. I titolari di un “permesso di soggiorno-lavoratore” ricevono lo stesso trattamento sostanziale dei cittadini dell'Unione, almeno per quanto concerne alcuni diritti di base (...). Questo elenco di diritti è in linea con l'elenco dei diritti (...) sullo status dei cittadini di paesi terzi che siano residenti di lungo periodo ma – in linea con il principio secondo il quale i diritti dei cittadini di paesi terzi devono crescere in funzione della durata del loro soggiorno – meno esaustivo.¹¹⁷

Ritenuto più o meno meritevole di beneficiare dei diritti sulla base della durata del suo soggiorno, il lavoratore temporaneo arriva in definitiva a conquistare il solo diritto di lavorare e quello di soggiornare. La condizione di lavoratore, lungi dal portare con sé i diritti e l'universalizzazione della cittadinanza,¹¹⁸ come avvenuto nel costituzionalismo moderno e nella stessa costruzione europea¹¹⁹, viene così depotenziata delle sue istanze di liberazione e inclusione, diventando precondizione stessa della possibilità di residenza. C'è quindi una vera e propria convenienza politica che porta ad incasellare gli immigrati in specifiche situazioni normative tese a definire il motivo e la durata della loro permanenza, da cui difficilmente potranno liberarsi per acquisire uno status permanente. La residenza di lunga durata diventa difatti il traguardo di un percorso difficoltoso e scoraggiante, mentre la temporaneità risulta premiata e incentivata.

La legislazione dell'UE dovrebbe fornire un quadro complessivo flessibile basato su un numero limitato di status, al fine di agevolare piuttosto che ostacolare le ammissioni degli immigrati per motivi economici. Si dovrebbe dare uno status giuridico certo ai lavoratori temporanei che intendono rientrare nei paesi di origine, e contemporaneamente definire un percorso che conduca in ultima istanza ad uno status permanente per coloro che intendono restare e soddisfano determinati criteri. Si potrebbe iniziare con un permesso di lavoro temporaneo – con particolari disposizioni per alcuni tipi di lavoratori, ad esempio gli stagionali (...). Occorre un accordo sui diritti e gli obblighi da garantire in ciascuna fase in base al principio della parità di trattamento con chi ha la nazionalità, con effetto cumulativo che porti a condizioni di soggiorno di lunga durata.¹²⁰

¹¹⁷ Proposta di direttiva del Consiglio COM(2001) 386 definitivo dell'11.7.2001, pp. 15-16.

¹¹⁸ Il tipo stesso di cittadinanza proposta dall'ordinamento comunitario nei confronti degli immigrati subisce uno svuotamento di significato e contenuto politici a favore di una riformulazione in chiave civile, dunque passiva e aleatoria (cfr. COM(2000) 757 definitivo del 22.11.2000, p. 18). Diritti e doveri che ne discendono sono altrettanto speciali: i primi sono presentati come privilegi e diventano condizionati alla benevolenza dei governanti; in linea con la concezione dei *droits à jouir*, non chiedono in cambio reciprocità o responsabilità, di modo che la scarsità dei doveri imputabili agli immigrati sia funzionale a spegnere ogni possibilità di rivendicazione e giustifichi la loro passività e marginalità. Cfr. Durand (sous la direction de), 2007, pp. 150-152.

¹¹⁹ Bascherini, 2007, p. 194.

¹²⁰ COM(2000) 757 definitivo del 22.11.2000, p. 16.

3. La donna migrante in Europa, in Italia e in Francia

La donna migrante è caratterizzata dal possesso di determinate qualità che le conferiscono l'appartenenza contemporanea alla maggior parte dei gruppi vulnerabili cui si riferisce il discorso comunitario: è una donna, è un'immigrata, ed è suscettibile di essere connotata in termini culturalmente e religiosamente diversi rispetto allo standard europeo. È inoltre il soggetto potenzialmente più esposto al fenomeno della discriminazione multipla.

La sua posizione è quella di gruppo nel gruppo, che in termini di potere si declina in una posizione doppiamente subalterna. Il discorso sulla donna migrante è difatti totalmente ideologizzato, connotato e intriso di stereotipi, da cui discende la rappresentazione di un soggetto debole, vittima degli eventi, economicamente e socialmente subordinato in seno alla società europea e alle sue stesse comunità e famiglia. Fortemente connotato da un punto di vista religioso, è infine estremamente strumentalizzabile.

3.1 L'immigrata a livello comunitario

3.1.1 La donna migrante come lavoratrice

L'integrazione della dimensione di genere nelle politiche di immigrazione si traduce nella preoccupazione per l'inserimento lavorativo dell'immigrata: l'integrazione in quanto immigrata e l'emancipazione in quanto donna hanno un denominatore comune che consiste nell'accesso all'occupazione. I termini in cui se ne dispone risultano anche in questo caso quelli strumentali di un potenziale sottosviluppato da dispiegare appieno:

L'integrazione effettiva e responsabile dei migranti nel mercato del lavoro costituisce un importante contributo al raggiungimento degli obiettivi di Lisbona. La Commissione promuove e sostiene gli sforzi degli Stati membri per quanto riguarda l'occupazione, gli affari sociali e le pari opportunità, ponendo l'accento sulla prospettiva di genere affinché sia fatto pienamente uso, sul mercato del lavoro, del potenziale costituito dalle donne migranti.¹²¹

¹²¹ COM(2005) 389 definitivo dell'1.9.2005, p. 3.

Secondo la retorica comunitaria, è questo il campo in cui la migrante subisce la doppia discriminazione: la riduzione dell'individuo ad agente economico somma la discriminazione nell'accesso al lavoro nei confronti della donna-madre con quella nei confronti dell'immigrato, producendo in effetti una doppia discriminazione. Difatti “particolare attenzione deve essere dedicata alla doppia discriminazione del sessismo e del razzismo che devono spesso affrontare le donne immigrate, in particolare nel mercato del lavoro”¹²².

[Il Parlamento] invita gli Stati membri a promuovere l'accesso delle donne migranti all'occupazione e a garantirne un'adeguata formazione professionale mediante l'adozione di misure positive volte a combattere la duplice discriminazione sofferta sul mercato del lavoro e a creare le condizioni favorevoli perché possano accedere al mercato del lavoro e ad equilibrare la propria vita professionale e privata, soprattutto creando strutture accessibili per la cura dei figli.¹²³

Per l'immigrata è previsto però un inserimento specifico, un trattamento effettivamente differenziato in virtù della sua identità sessuale. In qualità di eccezioni, le disposizioni a lei esplicitamente volte mostrano da un lato come l'intera politica d'immigrazione sia pensata per un soggetto maschile, dall'altro come tale inserimento specifico si indirizzi ad altrettanto specifici bisogni europei. Se l'immigrato uomo è necessario come manodopera generica, preferibilmente per quei settori e mansioni lasciati scoperti dalla forza lavoro europea, l'identità sessuale dell'immigrata le conferisce un trattamento differenziato in ragione di un particolare bisogno dell'economia; è beneficiaria di una maggiore attenzione in virtù della sua appartenenza di genere, ma tale attenzione non si traduce in privilegi in termini di parità quanto piuttosto a un suo appiattimento stereotipato di ruolo. Atteggiamento confermato dal presunto rispetto della diversità in termini culturali del ruolo della donna: se in Europa, o in Occidente, si è giunti al superamento della concezione dei ruoli sessuati, sarebbe presuntuoso pretendere che ciò sia avvenuto anche nei paesi da cui l'immigrazione proviene; pertanto, la previsione nei confronti degli immigrati di una deroga al principio di non discriminazione di genere trova giustificazione quale rispetto della loro diversità culturale:

Per riuscire l'integrazione dei lavoratori migranti, in particolare delle donne, nella vita economica e sociale, è opportuno tener conto delle prassi e delle aspettative culturali riguardanti il ruolo delle donne e degli uomini non solo nel paese di accoglienza ma anche nel paese d'origine.¹²⁴

“Ruolo” della donna che, aggiungiamo, prevede per lei una qualifica obbligatoriamente bassa in termini di competenze¹²⁵ e la vede culturalmente relegata alle mansioni di cura della sfera privata.

¹²² Relazione della Commissione COM(2005) 44 definitivo del 14.2.2005, p. 9.

¹²³ Risoluzione del Parlamento europeo (2006/2010(INI)), GU C 313 E del 20.12.2006, p. 118.

¹²⁴ COM(2005) 44 definitivo del 14.2.2005, p. 9.

¹²⁵ Cfr. GU C 102 E del 28.4.2004, p. 497, cons. L.

Il rispetto culturale dell'immigrata viene usato per legittimare il bisogno del suo inserimento per garantire alla donna europea quell'effettiva parità nella conciliazione tra vita familiare e professionale: non riuscendo a garantire a livello di *welfare* quello stesso elemento portante della politica di parità che è la conciliazione, il discorso comunitario prevede come sostituzione a tali prestazioni l'utilizzo della manodopera femminile straniera.

In termini di parità di genere, le cittadine di paesi terzi incontrano più difficoltà delle cittadine dell'UE in particolare fra le qualifiche più alte (...). Settori chiave [dei servizi] sono a loro volta confrontati a un aumento della domanda perché sempre più donne entrano nel mercato del lavoro e la popolazione invecchia e c'è maggior bisogno di manodopera nel settore sanitario e dell'assistenza a lungo termine, delle cure infermieristiche e della cura dei bambini e degli anziani.¹²⁶

A questo livello non riteniamo si possa parlare di un rapporto di dominio tra generi, imputando piuttosto la responsabilità di tale dinamica a un sistema che rimane fortemente androcentrico sia in termini di elaborazione che di contenuti legislativi e simbolici.

Questo meccanismo è messo in pratica a livello di singoli Stati membri in conformità con i propri sistemi di sicurezza sociale, ma viene evidentemente tollerato e incentivato nel discorso comunitario laddove si legittima questo tipo di politica. Da un lato, ad esempio, giustificando la pratica delle regolarizzazioni indirizzate agli immigrati irregolari, nella cui categoria l'importante presenza di donne che svolgono lavoro domestico o di cura degli anziani non sembra creare alcun problema di sicurezza pubblica sia sotto il profilo della commissione di reati che sotto quello del disordine sociale¹²⁷:

Il bisogno di organizzare questo tipo di regolarizzazione in molti Stati membri rivela l'esistenza di un'economia dinamica nascosta ed è basato in parte su motivazioni economiche. Alcune di queste regolarizzazioni avvenute in uno Stato membro sono state promosse dai datori di lavoro, in considerazione del fatto che taluni settori, in particolare i servizi domestici, dipendevano da manodopera illegale che è preferibile portare all'interno dell'economia ufficiale. Lo sviluppo di questo settore suggerisce nuove aperture del mercato del lavoro legale all'invecchiamento demografico e la nuova richiesta di servizi di assistenza per gli anziani.¹²⁸

Dall'altro, modulando le sanzioni nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in termini di possibilità per gli Stati membri di

¹²⁶ COM(2007) 780 definitivo del 5.12.2007, p. 8.

¹²⁷ Costanzo, Mordegli, Trucco (a cura di), 2008, pp. 133-138.

¹²⁸ Comunicazione della Commissione COM(2004) 412 definitivo del 4.6.2004, p. 10.

prevedere sanzioni finanziarie ridotte nei casi in cui il datore di lavoro sia una persona fisica che impiega a fini privati un cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare e non sussistano condizioni lavorative di particolare sfruttamento.¹²⁹

Le famiglie che utilizzano badanti rientrano perfettamente nella fattispecie del datore di lavoro domestico, non imprenditore, che occupa un lavoratore straniero irregolarmente soggiornante¹³⁰.

L'intero meccanismo si fonda e si pratica su una combinazione di necessità economiche e su due stereotipi di genere: il primo che prevede che la donna europea in quanto moglie e madre trovi la parità nel mercato del lavoro grazie alla politica di conciliazione; il secondo che nella messa in pratica di tale politica la donna europea ceda le sue mansioni nella sfera privata alla donna straniera. Il confinamento legale dell'immigrata nella sfera privata della donna europea viene legittimato, nei confronti della prima, come un inserimento nella sfera pubblica economica in qualità di lavoratrice; nei confronti della seconda, come incentivo a partecipare alla sfera pubblica.

3.1.2 Una moglie nel ricongiungimento familiare, una vittima nell'asilo e nella tratta

La donna migrante è per definizione colei che raggiunge il marito che beneficia del diritto al ricongiungimento familiare, laddove i riferimenti all'istituto del ricongiungimento mettono in luce che il ricongiunto è una donna. Seppur riflesso di una tendenza reale, ossia una probabile frequenza maggiore del suo utilizzo nei confronti della moglie, è la legislazione in sé che abbiamo ritenuto discriminante: a partire da un dato di fatto, ovvero il ricorso più frequente da parte dell'uomo al diritto di farsi ricongiungere, si è costruita una normativa che di fatto consolida e naturalizza questa prassi.

Recependo la direttiva sul diritto al ricongiungimento familiare, gli Stati membri devono fare in modo di ridurre al minimo le restrizioni nell'accesso al mercato del lavoro e far sì che esse non ostacolino l'integrazione delle donne immigrate;¹³¹

I familiari di un cittadino dell'Unione che sono cittadini di paesi terzi, di solito si tratta della moglie e dei figli, ottengono nel contesto della riunificazione familiare un permesso di soggiorno derivato, il che significa che in caso di divorzio o di ripudio, il loro diritto di soggiorno si estingue contemporaneamente.¹³²

¹²⁹ Direttiva 2009/52/CE del 18 giugno 2009, GU L 168 del 30.6.2009, p. 24, art. 5 par. 3.

¹³⁰ Nonostante per condizioni lavorative di particolare sfruttamento si intenda "condizioni lavorative, incluse quelle risultanti da una discriminazione di genere e di altro tipo, in cui vi è una palese sproporzione rispetto alle condizioni di impiego dei lavoratori assunti legalmente, che incide, ad esempio, sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori ed è contraria alla dignità umana". *Ibidem*, art. 2 par. i. Cfr. Costanzo, Mordeglia, Trucco (a cura di), 2008, pp. 169-170.

¹³¹ COM(2005) 44 definitivo del 14.2.2005, p. 8.

¹³² COM(96) 67 definitivo del 21.2.1996, p. 13.

In considerazione del fatto che tale diritto può concernere solo un tipo di famiglia che abbiamo constatato essere occidentale nucleare tradizionale, non è propriamente la donna a beneficiarne, ma la moglie. È in qualità di moglie che la donna diviene titolare di una serie di diritti, non in qualità di individuo. Motivo per cui, nel momento in cui il suo status di moglie viene a mancare, vengono automaticamente a mancare anche i diritti di cui può godere.

L'ideologia androcentrica che riduce la donna a moglie può portare, in questo contesto, a conseguenze drammatiche, conferendo alla condizione della moglie un grado di dipendenza e subordinazione pressoché totali e indissolubili da quella del marito¹³³.

A livello generale è invece riscontrabile un relativo silenzio per quanto riguarda la donna migrante negli istituti dell'asilo e del rifugio. L'assenza di precise disposizioni nei suoi confronti in questo campo, a fronte di un atteggiamento che discute della condizione della donna in ogni ambito, è stata imputata alla particolare concezione con cui essa viene pensata: la protezione di cui necessita la donna migrante non è infatti quella proveniente da asilo e rifugio¹³⁴, ma piuttosto quella dalla lotta alla tratta degli esseri umani, di cui è la principale destinataria a livello di retorica. Il processo di vittimizzazione della donna raggiunge il suo apice nei confronti dell'immigrata e ha una propria peculiarità: la propensione naturale ad essere bersaglio di violenza permette di riformulare l'integrazione della dimensione di genere in una politica securitaria.

Nel campo della lotta contro la tratta di persone, l'accoglimento della nozione di genere dovrebbe consentire l'elaborazione di strumenti legislativi volti a prevenire il turismo sessuale e il traffico di persone, in particolare quello di donne ad opera di reti di prostituzione (...) e a rafforzare le misure contro coloro che esercitano la tratta. Si potrebbero inoltre affrontare questioni correlate, come quella dello status di determinate categorie di donne particolarmente esposte ad abusi o sfruttamenti.¹³⁵

La retorica che accompagna la strategia della lotta alla tratta degli esseri umani suggerisce che questa sia stata pensata appositamente per la donna. Se certamente come soggetto essa può essere più esposta alla pratica della tratta, ciò nondimeno è interessante rilevare come, a fronte di una legislazione in materia di immigrazione che la pone in una posizione marginale rispetto all'uomo, sia proprio in tale ambito che la donna diventa protagonista e goda di trattamento privilegiato in qualità di vittima.

¹³³ “Le donne che hanno raggiunto il loro coniuge in virtù della politica di riunificazione familiare sono private dei diritti individuali e dipendono dallo status legale del loro coniuge; queste donne sono minacciate di espulsione in caso di divorzio o di decesso del coniuge e si trovano nell'impossibilità di denunciare la violenza allorché ne sono vittime”. GU C 102 E del 28.4.2004, p. 497, cons. M.

¹³⁴ In riferimento alla protezione umanitaria, la retorica comunitaria ha inoltre la tendenza a ridurre la donna straniera a richiedente protezione per soli motivi di violenza sessuale (Cfr. COM(2002) 258 definitivo del 28.5.2002, p. 5).

¹³⁵ COM(96) 67 definitivo del 21.2.1996, p. 12.

La donna migrante è linguisticamente e simbolicamente ridotta al ruolo di vittima, così come la ragione del suo ingresso da primomigrante in territorio europeo è l'inevitabile conseguenza di un atto di violenza perpetrato nei suoi confronti.

[Il Parlamento europeo] invita gli Stati membri ad affrontare con efficacia ogni forma di violenza a danno delle donne immigrate, fornendo un adeguato sostegno medico, giuridico e sociale alle vittime della violenza, applicando i programmi di reinserimento sociale delle vittime, offrendo alle vittime della prostituzione la possibilità di accedere a case di cura, tenendo debitamente conto delle esigenze di sicurezza e tutela di queste vittime nonché informando preventivamente le donne immigrate sui loro diritti nei paesi di accoglienza. (...) [È necessario] tenere debitamente conto, in osservanza della direttiva 2004/81/CE, nell'esaminare le richieste di riconoscimento di uno status giuridico autonomo, dei casi in cui le donne immigrate hanno subito violenze, in particolare fisiche e psicologiche.¹³⁶

3.1.3 L'integrazione: cultura e religione fondamentaliste

Nel discorso comunitario la migrante è un soggetto che si presenta necessariamente altro sotto il profilo culturale e religioso e la cui identità è indissolubilmente legata a tali appartenenze. In altre parole, non è scevra da una connotazione in questo senso¹³⁷. È pertanto il campo dell'integrazione¹³⁸ quello in cui si rintracciano gli stereotipi stigmatizzanti che la retorica comunitaria strumentalizza nei confronti della diversità.

La vittimizzazione è un tratto che contraddistingue anche l'ambito religioso, ma in questo caso la violenza cui è soggetta la donna migrante proviene dalla stessa comunità culturale e religiosa cui appartiene. La discriminazione multipla può essere riformulata in chiave inedita, ossia indicare la discriminazione e la violenza provenienti dall'interno della comunità di appartenenza e non dalla società di accoglienza; entrambe sono inoltre fondate su motivi di identità sessuale. La famiglia, diversa da quella occidentale, diventa nel caso dell'immigrata una fonte di violenza rispetto alla quale essa deve essere aiutata ad emanciparsi. Se si può ritenere che le pratiche discriminatorie possano effettivamente provenire dai membri della propria comunità, si rileva altresì la tendenza a deresponsabilizzare società e ordinamento europei da questo tipo di comportamento:

¹³⁶ GU C 313 E del 20.12.2006, p. 118.

¹³⁷ Cfr. GU C 102 E del 28.4.2004, p. 497, cons. L.

¹³⁸ La problematica politica dell'integrazione degli immigrati ha a che vedere con il modo in cui gli stranieri possono diventare parte integrante della società e completarla. La discriminante decisiva di questo processo è la differenza tra "integrarsi" e "integrare", tra le dimensioni individuale e collettiva. Inoltre, il concetto di integrazione risulta legato semanticamente a quello morale di integrità: per essere integra, una società non può essere integrata e pertanto corrotta da agenti estranei ad un contratto sociale già in atto, ragione per cui l'immigrazione deve essere respinta. Durand (sous la direction de), 2007, pp. 279-280.

Queste donne sono il più delle volte soggette a forme di discriminazione duplice o molteplice, in quanto donne in seno alla loro comunità e a motivo della loro origine etnica;¹³⁹

[Occorre] prendere tutte le misure necessarie per salvaguardare i diritti delle donne e delle giovani migranti e per combattere la discriminazione cui sono esposte nelle loro comunità d'origine, rifiutando tutte le forme di relativismo culturale e religioso che possano violare i diritti fondamentali delle donne. (...) [Bisogna] prendere posizione contro la violenza a danno delle donne radicata nelle tradizioni, condannare le violazioni dei diritti umani delle donne e delle giovani migranti indotte dalla famiglia.¹⁴⁰

Culture e religioni diverse da quelle europea e cristiana sono rappresentate come inevitabilmente contrarie ai diritti umani¹⁴¹, specificamente quelli della donna. Risultando incompatibili con l'ordinamento europeo, devono essere tenacemente rimosse sia con una lotta giuridica sul piano dei diritti sia con un processo di educazione¹⁴², che nei confronti della migrante diventa quella ai suoi diritti fondamentali di donna che saranno inevitabilmente violati.

[Il Parlamento europeo] invita gli Stati membri ad assicurare alle donne immigrate un'istruzione adeguata e solida attraverso corsi di lingua e di informazione riguardo ai diritti umani, civili e sociali fondamentali e ai principi democratici del paese di accoglienza, il che renderà possibile a queste persone di integrarsi socialmente e con facilità nel paese di accoglienza e le proteggerà da discriminazioni in famiglia e nella società.¹⁴³

L'amalgama tra cultura e religione¹⁴⁴ permette infine di riformulare e universalizzare la donna immigrata in termini di donna musulmana e la religione in termini di fondamentalismo:

[Occorre] tenere particolarmente conto della situazione delle donne musulmane nell'UE e di dare attuazione alle misure miranti a proteggere queste donne dalle

¹³⁹ GU C 102 E del 28.4.2004, p. 497, cons. J.

¹⁴⁰ GU C 313 E del 20.12.2006, p. 118.

¹⁴¹ La nozione di cultura presenta una connotazione che facilmente si presta ad un uso manipolatorio. In particolare, è utilizzata per attribuire agli individui identità fisse, il più delle volte contrapposte: un meccanismo che riduce la complessità del reale, che conferisce la qualifica di multiculturale alla società piuttosto che all'individuo stesso, che non riconosce la diversità e il meticcio connaturati al fenomeno culturale. Durand (sous la direction de), 2007, pp. 148-149.

¹⁴² A livello di politica di integrazione, questa è descritta come processo di adattamento tra due soggetti che presentano una diversità culturale. Tale adattamento può essere però compiuto solo dalla società europea, già abituata a confronto e pluralismo e unita nel rispetto di valori fondamentali condivisi; gli immigrati, barricati nella propria cultura inevitabilmente inadeguata e inconciliabile, devono sottoporsi invece ad una vera e propria educazione civica dal carattere impositivo (Cfr. COM(2005) 389 definitivo dell'1.9.2005, p. 5).

¹⁴³ GU C 313 E del 20.12.2006, p. 118.

¹⁴⁴ L'amalgama tra cultura e religione che si rintraccia in tutta la retorica comunitaria in materia di integrazione consente un attacco generalizzato estremamente efficace ad ogni cultura che sia aliena a quella occidentale, che pertanto non può trovare spazio in un ordinamento democratico (Cfr. COM(2005) 389 definitivo dell'1.9.2005, p. 10).

violazioni dei loro diritti umani in seno alle comunità religiose (...); [il Parlamento europeo] chiede che siano prese misure per combattere le mutilazioni dei genitali femminili e i matrimoni forzati nonché misure che riconoscano tali persecuzioni quali motivi legittimi per una domanda d'asilo;¹⁴⁵

La Commissione ha avuto occasione di discutere di una serie di questioni quali (...) la salute ed i diritti in materia di sessualità e di riproduzione; il *mainstreaming* di genere nella cooperazione allo sviluppo, ed infine, le donne ed il fondamentalismo.¹⁴⁶

È in nome della difesa dei diritti della donna dal fondamentalismo che si intraprende pertanto una battaglia a pratiche certamente abominevoli ma che, lungi dal voler tutelare realmente i suoi interessi, è connotata in chiave ideologica e impositiva di una visione occidentale: il campo delle mutilazioni genitali femminili probabilmente rappresenta, da un punto di vista simbolico, il dispiegamento totale della retorica e dell'ideologia comunitarie.

[Il Parlamento] chiede all'Unione europea, e quindi all'insieme delle istituzioni e degli Stati membri, di difendere con energia i valori europei basati sui diritti dell'uomo, lo Stato di diritto e la democrazia; rileva che nessuna pratica culturale o religiosa può essere opposta a tali principi su cui si basa la nostra democrazia. (...) i diritti delle donne sono l'obiettivo degli attacchi del relativismo culturale radicale che, nella sua forma più estrema, considera la cultura come l'unica fonte di legittimazione morale; pertanto, i diritti delle donne, delle giovani e delle bambine sono minacciati non solo a nome di culture, di pratiche tradizionali o di consuetudini, ma anche dall'estremismo religioso, che per la maggior parte accordano alle donne una posizione sociale e uno status inferiori a quelli degli uomini.¹⁴⁷

La migrante suscettibile di subire la pratica odiosa della mutilazione genitale diventa lo strumento per compiere una vera e propria crociata nei confronti di culture e religioni altre, in particolare quella musulmana cui riconduce il riferimento all'estremismo. Associata erroneamente e/o intenzionalmente all'Islam, contribuendo a dare adito a quel conflitto di civiltà che oppone un Occidente civilizzato e rispettoso ad un mondo islamico retrogrado e fondamentalista, tale pratica non è in realtà riconducibile a nessun precetto religioso¹⁴⁸. Il pregiudizio culturale che anima la lotta nei suoi confronti è confermato dal totale silenzio sulla stessa pratica riguardante gli uomini che, legittimata dalla tradizione ebraica culturalmente accettata dal mondo occidentale, in fondo non si differenzia particolarmente quanto ad effetti. Un tema così delicato quale quello delle mutilazioni genitali serve a compiere una netta scissione tra noi e loro, civiltà e barbarie, che oltre a svelare

¹⁴⁵ GU C 102 E del 28.4.2004, p. 497.

¹⁴⁶ Relazione della Commissione COM(2003) 98 definitivo del 5.3.2003, p. 16.

¹⁴⁷ Risoluzione del Parlamento europeo (2001/2035(INI)), GU C 77 E del 28.3.2002, p. 126.

¹⁴⁸ Vengono anzi effettuate da popolazioni animiste e cristiane. Inoltre, riguardo i significati che tali interventi assumono sul piano antropologico-culturale, è forte la valenza iniziatica e di passaggio cui sono connotati e che spiegano le resistenze incontrate dalle strategie di contrasto. Cfr. Bascherini, 2007, pp. 326-333.

un'ideologia stereotipata in termini culturali e di genere, risulta mistificatoria anche nei mezzi di deterrenza: non solo la sua rigida penalizzazione rischia di accentuarne le valenze identitarie, ma è suscettibile di condurre ad una sua clandestinizzazione ancora più rischiosa per la salute di chi la subisce¹⁴⁹.

I diritti della donna diventano pertanto lo strumento con cui si misura il grado di civilizzazione dell'immigrato, di cui si esalta la lontananza culturale e di conseguenza l'incompatibilità con una società europea fondata sullo stato di diritto.

[È necessario] garantire che i cittadini di paesi terzi che entrano nel territorio dell'UE (...) siano consapevoli delle leggi vigenti e delle convenzioni sociali in materia di pari opportunità, in modo tale da evitare discriminazioni derivanti da una mancata conoscenza del contesto giuridico e sociale.¹⁵⁰

L'assunto che prevede che la donna sarà necessariamente soggetta a una discriminazione o a una violenza in seno alla propria comunità è profondamente radicato nell'ideologia europea e nella sua retorica. La previsione che tale discriminazione interverrà nei confronti della donna in quanto donna, cosa che si sottolinea non avvenire da parte della società europea e della sua legislazione, mostra la vera natura della concezione comunitaria: lo strumento retorico e politico per eccellenza in grado di rimarcare l'intrinseca differenza tra civiltà e barbarie. In tale ottica la donna diventa segno dell'indesiderabilità di un'immigrazione portatrice della barbarie.

È sulla sua condizione in seno alle altre culture, tanto inferiore e sottomessa quanto degradante e umiliante, che si fonda infine l'argomentazione di un respingimento del diverso o di una sua assimilazione ai dettami euro-occidentali.

3.2 La donna migrante in Italia e in Francia: una differenza ideologica

L'adattamento della normativa comunitaria negli ordinamenti nazionali coinvolge inevitabilmente anche il piano ideologico. La simbologia comunitaria viene introiettata e plasmata dalle ideologie già presenti a livello nazionale, che a loro volta sono ripensate, confermate o rafforzate da quella europea. A partire da una legislazione comune si può pertanto verificare una divergenza nell'applicazione a livello di singoli Stati membri.

Nel caso della donna migrante, l'analisi della normativa di recepimento negli ordinamenti italiano e francese ha permesso di evidenziare la differente attitudine che i due sistemi hanno nei confronti

¹⁴⁹ *Ibidem.*

¹⁵⁰ Risoluzione del Parlamento europeo, GU C 46 E del 24.2.2010, p. 48.

della donna e della diversità. In particolare, si è potuto verificare come in Francia il soggetto della donna migrante sia utilizzato strumentalmente per condannare la diversità, predisponendo il respingimento dell'immigrazione o una sua totale assimilazione ai dettami repubblicani.

3.2.1 Lo straniero e l'*étranger*

Il cittadino di paese terzo dell'ordinamento comunitario diventa rispettivamente uno "straniero" in Italia e un "*étranger*" in Francia. In entrambi gli ordinamenti la qualifica legislativa europea subisce una riformulazione propria alle tradizioni nazionali.

La definizione italiana di straniero¹⁵¹ comprende i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e gli apolidi¹⁵², riferendosi anch'essa ad un'appartenenza extracomunitaria. La connotazione in qualità straniero, assente nel livello comunitario, risulta in grado di rimarcare linguisticamente l'estraneità del soggetto rispetto alla società di accoglienza.

Lo stesso avviene nell'ordinamento francese, la cui legislazione non si indirizza ai soggetti in termini di cittadini di paesi terzi ma di *étrangers*; questi appaiono però diversi dallo straniero italiano, nel momento in cui sono definiti quali "*les personnes qui n'ont pas la nationalité française, soit qu'elles aient une nationalité étrangère, soit qu'elles n'aient pas de nationalité*"¹⁵³. In questo caso la connotazione in chiave di estraneità emerge con maggiore evidenza, individuando come straniero-estraneo qualsiasi soggetto che, indipendentemente dalla sua provenienza comunitaria o extracomunitaria, sia sprovvisto del requisito della nazionalità francese. Non solo quindi in chiave di cittadinanza, quanto piuttosto nel suo significato di appartenenza identitaria.

Entrambi gli ordinamenti nazionali, inoltre, connotano l'immigrato in chiave razziale, etnica e religiosa. Anche in questo caso si possono però cogliere delle differenze ideologiche tra i due sistemi. Il discorso legislativo italiano appare infatti leggermente più cauto nell'attribuzione di tali caratteristiche agli individui, laddove configura la possibilità di discriminazione nei confronti di "uno straniero soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità"¹⁵⁴. La connotazione poggia in maniera minore su una riformulazione identitaria dell'appartenenza: la differenza rispetto all'ordinamento comunitario è l'assenza, nella normativa italiana, di ogni riformulazione in chiave di gruppo, a favore del loro

¹⁵¹ Decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"; GU n. 191 del 18.8.1998, art. 1 par. 1.

¹⁵² Superando quel difetto di titolarità riscontrato a livello comunitario.

¹⁵³ *Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile*, art. L. 111-1.

¹⁵⁴ GU n. 191 del 18.8.1998, art. 43.

riconoscimento quali caratteristiche individuali¹⁵⁵. La trasposizione normativa della legislazione europea in Italia non si conforma alla logica delle azioni positive, ridimensionando l'efficacia politica della promozione dell'uguaglianza ma allo stesso tempo abbandonando la rappresentazione per categorie vulnerabili e minoritarie¹⁵⁶.

Anche in Francia il recepimento della normativa comunitaria si inserisce in un ordinamento che, in nome del principio repubblicano di uguaglianza formale ed individuale, fatica ad introiettare la logica del diritto della differenza e della classificazione per gruppi. Ciò nondimeno, emerge la valenza identitaria con cui l'ideologia francese connota l'appartenenza razziale o etnica, laddove si individua "*la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race*"¹⁵⁷ una persona possa subire discriminazione. Se l'appartenenza a una razza o un'etnia è considerata vera, queste assumono automaticamente uno statuto d'esistenza; se l'appartenenza è invece supposta, la sua sola presunzione è ugualmente in grado di conferire legittimità ad una forte connotazione identitaria.

3.2.2 La sicurezza italiana e il *développement* francese

In linea con il livello comunitario, entrambi gli ordinamenti nazionali riformulano e giustificano l'ammissibilità di elementi percepiti come estranei in chiave di risorsa economica. Il sistema italiano e il sistema francese differiscono però nel ricorso a due strategie differenti per legittimare l'inammissibilità dei soggetti indesiderati.

In Italia, l'ammissione dello straniero è presentata come una concessione dai tratti benevoli volta al permesso di soggiornare nel territorio nazionale. Le condizioni che lo straniero deve soddisfare per ottenerlo sono semplici, ossia non deve essere un onere per lo Stato e deve ritornare nel paese d'origine una volta esperita la funzione per cui gli è stato concesso l'ingresso; è il suo permesso di soggiorno per lavoro a garantire in definitiva una via d'accesso sicura e incondizionata in territorio italiano¹⁵⁸. Nel caso in cui non disponesse di tali requisiti, è la tematizzazione securitaria a

¹⁵⁵ Cfr. *ibidem*.

¹⁵⁶ Cfr. decreto legislativo n. 215 del 9 luglio 2003, GU n. 186 del 12.8.2003.

¹⁵⁷ *Loi n° 2008-496 du 27 mai 2008*, JO n° 123 du 28.5.2008, art. 1.

¹⁵⁸ È d'altra parte la stessa logica delle quote che regola gli ingressi nel nostro paese a prevedere un sistema che accetta l'immissione di elementi estranei solo in qualità di manodopera utilizzabile in maniera contingente secondo le esigenze nazionali, soddisfatte le quali essi sono tenuti al rimpatrio. La selezione dei soggetti desiderati avviene sia numericamente in relazione all'andamento dell'occupazione, sia qualitativamente a seconda di qualifiche e mansioni. Le quote diventano altresì strumento di condizionamento politico, laddove possono essere arbitrariamente limitati gli

legittimare la sua inammissibilità, riformulata in termini di minaccia e corruzione morali e sostanziali della società italiana: i reati che lo possono vedere responsabile sono quelli che maggiormente contravvengono ai principi fondanti di una società moralmente integra.

L'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con l'adesione a specifici accordi internazionali, consentirà l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del suo soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza. (...) Non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato (...) o che risulti condannato per i reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite.¹⁵⁹

In definitiva, la retorica economica e il tema securitario impregnano parimenti la legislazione italiana, la cui ideologia si svela nei termini di un uso selettivo della manodopera straniera.

In Francia, al contrario, il ricorso al tono emergenziale è pressoché assente. I termini che giustificano le ammissioni dei soggetti desiderati sono però decisamente più espliciti sul fronte della retorica economica. In particolare, unitamente alla previsione del ritorno nel paese d'origine, è lo sviluppo economico il principale requisito che deve soddisfare lo straniero:

Une autorisation de séjour (...) est délivrée à l'étranger qui, (...), dans la perspective de son retour dans son pays d'origine [et] participant directement ou indirectement au développement économique de la France et du pays dont il a la nationalité, (...) est autorisé à séjourner en France pour l'exercice de l'activité professionnelle.¹⁶⁰

Il ricorso al *développement*¹⁶¹ è uno dei tipici impieghi del vocabolario della *langue de coton* quale legittimazione di pratiche economiche lesive dei diritti umani e delle garanzie democratiche. Il potenziale che è in grado di dispiegare è quello del sistema di credenze della *mythologie programmée*¹⁶² cui appartiene, nella cui ottica la crescita è presentata come una necessità e gli individui ridotti a semplici scambisti in cerca dell'utilità. Essi stessi diventano delle merci, ragione per cui l'utilità dell'immigrato può essere disposta secondo le esigenze nazionali: dallo straniero si

ingressi nei confronti di paesi non ritenuti sufficientemente collaborativi nella lotta all'immigrazione clandestina e nel rimpatrio dei propri cittadini indesiderati (cfr. GU n. 191 del 18.8.1998, artt. 4 e 21).

¹⁵⁹ Decreto legislativo n. 5 dell'8 gennaio 2007, GU n. 25 del 31.1.2007, nota all'art. 2, par. 3.

¹⁶⁰ *Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006*, JO n° 215 du 16.9.2006, art. 6.

¹⁶¹ Rist, 2007.

¹⁶² Perrot, Rist, Sabelli, 1992.

pretende la massimizzazione del beneficio economico in vista di quello sviluppo per cui gli è stato concesso l'ingresso¹⁶³.

Nell'ordinamento francese si assiste pertanto, da un punto di vista linguistico e politico, ad una vera e propria riformulazione dell'immigrazione nei termini dello sviluppo. Il minor utilizzo della tematizzazione securitaria è stato imputato a una specifica peculiarità ideologica francese, ossia il ricorso alla retorica della diversità.

3.2.3 La donna migrante in Francia: una donna musulmana?

Come abbiamo avuto modo di verificare, in entrambi gli ordinamenti nazionali la donna migrante è diversamente soggetta alla legislazione rispetto all'uomo. La sua ammissione avviene per fini principalmente economici, reinterpretati in chiave di emancipazione nella sfera pubblica in ragione del suo ruolo di moglie. Parimenti, è connotata in termini culturali e religiosi.

Ciò nondimeno, il trattamento a lei riservato poggia su peculiarità proprie dei due sistemi nazionali. In Italia, è il sesso biologico a rimarcare la sua diversità ed essere motivo di stereotipo: condiziona sia il suo inserimento lavorativo che la rappresentazione cui è sottoposta. L'appartenenza al gruppo vulnerabile delle donne la rende beneficiaria di azioni positive, ma nelle vesti di lavoratrice con cui ricopre quei ruoli che naturalmente le si addicono e le consentono un trattamento differenziato:

il regolamento di attuazione disciplina particolari modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro (...) per categorie di lavoratori stranieri [come i] collaboratori familiari aventi regolarmente in corso, da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani (...) per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico.¹⁶⁴

Allo stesso modo, le viene assicurata la parità di trattamento nel soddisfacimento delle sue esigenze specifiche di madre, poiché “ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale (...) sono in particolare garantiti la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane”¹⁶⁵. In qualità di straniero rimane un individuo singolo cui è garantita l'uguaglianza formale nelle vesti di lavoratore. La sua diversità è perlopiù tollerata, ad eccezione che non contravvenga agli “obblighi previsti dalla normativa vigente”¹⁶⁶; è infine la società civile ad assumere il compito di gestirla in termini di integrazione.

¹⁶³ Cfr. JO n° 215 du 16.9.2006, artt. 15-16.

¹⁶⁴ GU n. 191 del 18.8.1998, art. 27.

¹⁶⁵ *Ibidem*, art. 35.

¹⁶⁶ *Ibidem*, art. 2.

In definitiva, l'ideologia comunitaria si sovrappone a quella insita nell'ordinamento italiano, mostrando come la sua simbologia stereotipante si dispieghi maggiormente nella politica nei confronti della donna che in quella della diversità. Certamente l'immigrata incontra, sia a livello simbolico che sostanziale, quella discriminazione multipla da cui la si vorrebbe salvaguardare, ma in definitiva sembra che sia la sua identità sessuata a intrappolarla in uno stereotipo di genere.

In Francia, è la sua diversità in quanto non francese a connotarla maggiormente. È infatti in qualità di straniero che diventa beneficiaria di azioni positive reinterpretate nei termini di un'assimilazione repubblicana. In questo caso, l'ideologia comunitaria è ricondotta a quella già fortemente radicata a livello nazionale, a cui non apporta modifiche né nuova simbologia: è la connotazione religiosa a contraddistinguere la mitologia francese.

Il recepimento della direttiva 2003/109/CE sullo status di soggiornante di lungo periodo¹⁶⁷ nei due ordinamenti ha rivelato una differenziazione nella richiesta delle condizioni da soddisfare per il suo ottenimento. Se, in linea con la normativa europea, allo straniero vengono ugualmente richiesti in entrambi gli ordinamenti un reddito stabile e regolare sufficiente al proprio sostentamento e un'assicurazione malattia, in Francia è posta un'ulteriore condizione:

(...) la délivrance d'une première carte de résident est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance suffisante de la langue française (...). Il conclut avec l'État un contrat d'accueil et d'intégration, traduit dans une langue qu'il comprend, par lequel il s'oblige à suivre une formation civique et, lorsque le besoin en est établi, linguistique (...). La formation civique comporte une présentation des institutions françaises et des valeurs de la République, notamment l'égalité entre les hommes et les femmes et la laïcité.¹⁶⁸

Nell'ideologia francese, la diversità dello straniero non solo è un dato di fatto, ma è anche totalmente inconciliabile con l'ordinamento repubblicano. L'immigrato è destinato ad essere necessariamente connotato in chiave culturale e religiosa, precisamente in una cultura e in una religione che non rispettano i diritti dell'uomo (e della donna) e che pertanto dimostrano la sua barbarie. In questo senso, la scelta esplicita dei valori repubblicani ai quali lo si vuole educare non è casuale: si tratta esattamente dell'uguaglianza uomo-donna e della laicità, gli stessi di cui si è servita la colonizzazione nel suo progetto di trasformazione delle società colonizzate attraverso la denuncia della condizione femminile in seno alla barbarie musulmana¹⁶⁹.

¹⁶⁷ GU L 16 del 23.1.2004, p. 44.

¹⁶⁸ *Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile*, artt. 314-2 e 311-9.

¹⁶⁹ Hélie-Lucas, in: Saraceno, 1996, pp. 281-313.

A fronte di un ordinamento che si è riscontrato esprimersi uniformemente in termini di neutro *sexe*¹⁷⁰, inoltre, l'esplicitazione dicotomica *homme-femme* in questo contesto interviene con una forte connotazione: è l'immigrato-uomo ad essere naturalmente portato a sottoporre la donna-vittima a violenza in ragione della sua appartenenza religiosa. L'emergere di un'identità sessuata, lungi dal rappresentare il sintomo di una pari soggettività simbolica e giuridica della donna migrante, diventa strumento di separazione e condanna della diversità culturale e religiosa.

Un'evidenza altrettanto significativa è emersa dall'analisi del recepimento della normativa europea in materia di ricongiungimento familiare¹⁷¹: se entrambi gli ordinamenti sono concordi nell'imporre una tradizionale visione nucleare e occidentale di famiglia, ossia nel porre quale requisito base per il ricongiungimento l'esistenza di un vincolo matrimoniale tra un uomo e una donna, la legislazione francese si premura di precisare che il ricongiungimento non è concesso se

le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. (...) Lorsqu'un étranger polygame réside en France avec un premier conjoint, le bénéficiaire du regroupement familial ne peut être accordé à un autre conjoint. Sauf si cet autre conjoint est décédé ou déchu de ses droits parentaux, ses enfants ne bénéficient pas non plus du regroupement familial. Le titre de séjour sollicité ou obtenu par un autre conjoint est, selon le cas, refusé ou retiré.¹⁷²

Se il richiamo al matrimonio impone già di per sé una concezione ideologica in entrambi gli ordinamenti, la normativa francese risulta nuovamente retorica e connotata: lo straniero è portatore di pratiche lesive dei principi essenziali della Repubblica, paese la cui benevolenza gli ha aperto le porte. In uno Stato come quello francese, che fa di laicità e uguaglianza universale i propri principi fondanti, un attaccamento così radicale ai valori familiari non può che apparire strumentale nel rimarcare una diversità. Proprio in ragione di tale diversità, non solo è lecito impedire il riconoscimento dei diritti degli altri partecipanti a relazioni familiari aliene ad una visione eurocentrica, ma parimenti penalizzare nella sostanza i soggetti che in questo contesto sono realmente i più deboli. Il richiamo al matrimonio poligamo, infine, non può che operare una riformulazione dell'immigrato in termini di musulmano.

¹⁷⁰ L'unica altra contingenza in cui il neutro "*sexe*" acquisisce un'identità sessuata nella sua riformulazione in "*femme*" si è rilevato essere la maternità, ossia quando la donna diventa beneficiaria di misure di uguaglianza sostanziale: l'esplicita dicotomia uomo-donna interviene solamente quando la differenza sessuale può indurre un'altrettanta differenza sul piano dell'uguaglianza, ossia quando la *femme* ridotta a madre causa una deroga all'universalismo repubblicano.

¹⁷¹ GU L 251 del 3.10.2003, p. 12.

¹⁷² *Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile*, artt. L. 411-5 e L. 411-7.

Anche nella configurazione dei casi di cessazione del vincolo coniugale ai fini della concessione o della revoca del permesso di soggiorno del ricongiunto, la legislazione francese contempla una particolare situazione non prevista nella normativa italiana:

Lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger admis au séjour au titre du regroupement familial et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire. Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, l'autorité administrative accorde la délivrance ou le renouvellement de la carte de séjour temporaire de l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection (...) en raison des violences commises par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin.¹⁷³

La previsione che il ricongiunto, cui è facile attribuire soggettività femminile, subirà una violenza diventa in definitiva un dato di fatto: la donna migrante assume permanentemente i tratti della vittima di una cultura e di una religione barbare, il cui carattere fondamentalista permette di intravedere una riformulazione in termini di Islam.

L'ordinamento francese può in tal modo legittimare i due rimedi che ha storicamente messo in atto per la gestione della diversità sulla base della sua condanna ideologica: il respingimento o il totale annullamento attraverso l'assimilazione. Così, "*la situation effective de polygamie du conjoint étranger ou la condamnation prononcée à son encontre (...) sont constitutives du défaut d'assimilation*"¹⁷⁴.

¹⁷³ *Ibidem*, art. L. 431-2.

¹⁷⁴ *Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006*; JO n° 215 du 16 septembre 2006, art. 80.

Conclusione

In questo studio si è voluto svelare il radicamento dell'ideologia all'interno di un sistema discorsivo che, presentandosi come neutrale, legittima la conservazione simbolica e giuridica degli assetti di potere di un dato ordinamento. Nello specifico, come il prodotto storico del capitalismo occidentale in termini di gerarchia e possesso di risorse possa essere rafforzato, naturalizzato e reso indiscutibile da un sistema mitologico.

L'analisi della pratica comunitaria di classificazione per gruppi e minoranze ha fatto emergere una politica fortemente connotata in chiave identitaria, in grado di rimarcare diversità e inferiorità nei confronti di uno standard normalizzato individuato nella figura dell'uomo bianco, europeo, cristiano, eterosessuale, in età lavorativa e di sana salute; la perpetuazione di uno scarto con quella che è naturalizzata come norma riproduce una patologia, rafforzata giuridicamente dalla logica delle azioni positive.

Il confronto tra le differenti versioni in lingua inglese, francese ed italiana delle direttive sulla parità di trattamento ha messo in luce il configurarsi del fenomeno della discriminazione multipla, unitamente all'inesistenza di una sua definizione comune e di una tutela giuridica da tale pratica. La confusione retorica che circonda questo sintagma lo presta facilmente all'utilizzo strumentale tipico della *langue de coton*, motivo per cui si ritiene possa entrare a pieno titolo nei ranghi del suo lessico.

In relazione alla discriminazione multipla, si è inoltre indagato il contenuto simbolico e giuridico dei concetti di razza e genere, il cui utilizzo politico è risultato confermare un'ideologia etnocentrica ed androcentrica alla base del sistema comunitario.

Esaminando la politica comunitaria di immigrazione, si è delineato il profilo di colui che è definito cittadino di paese terzo, ossia un soggetto maschile selezionato sulla base di precisi interessi economici europei. Si è verificato come la selezione degli ingressi trovi legittimazione politica grazie alla *langue de coton*: il tema securitario permette di giustificare una politica repressiva, restrittiva e bellicizzata nei confronti del fenomeno migratorio riformulato in chiave di minaccia; la retorica economica consente invece di riformulare l'"immigrazione legale" in "immigrazione economica". La traduzione legislativa di tale approccio suddivide gli immigrati in base alle loro competenze, collocandoli all'interno di situazioni giuridiche volte a definire durata del soggiorno e diritti concessi in linea con le esigenze economiche europee.

L'introduzione della prospettiva di genere ha quindi permesso di entrare nel merito del trattamento specifico riservato all'immigrata. Doppia vulnerabile e discriminata, essa diventa una preziosa risorsa economica per sopperire alle carenze di quelle politiche di *welfare* che permettono l'emancipazione della donna europea nel mondo lavorativo. La legittimazione di tale pratica si ritrova espressa, a livello di retorica, nei termini di un suo naturale ruolo di moglie e madre, derivante dall'appartenenza ad una cultura e ad una religione fortemente connotate in chiave di diversità e inferiorità. Infine, la sua riformulazione in vittima la rende lo strumento più incisivo per condannare un'immigrazione barbara ed indesiderata.

L'analisi del recepimento della normativa comunitaria negli ordinamenti italiano e francese ha consentito in conclusione di verificare come le discrepanze individuate a livello linguistico nelle differenti traduzioni siano sintomo e causa di precise ideologie e pratiche nazionali. In particolare è emerso come, a fronte di una normativa comune, l'ordinamento francese differisca da quello italiano nella gestione della diversità: la riformulazione della donna migrante in donna musulmana permette di condannare ideologicamente la non conformità ai valori repubblicani e di legittimare una pratica di assimilazione quale residuo retaggio coloniale.

Le questioni che non si è avuto modo di approfondire sono molte. In particolare, sarebbe estremamente interessante verificare le ricadute simboliche e giuridiche delle discrepanze linguistiche rintracciate nei testi legislativi in lingua inglese. L'introduzione di una variabile quale quella di un ordinamento profondamente diverso sotto i profili ideologico, politico e giuridico permetterebbe senza dubbio di approfondire i differenti approcci nei confronti della politica di genere e della politica della diversità.

Bibliografia generale

- Ambrosini Maurizio, *Sociologia delle migrazioni*, Il Mulino, Bologna, 2005.
- Barthes Roland, *Mythologies*, Éditions du Seuil, Paris, 1957.
- Barthes Roland, *Elementi di semiologia*, Einaudi, Torino, 1966.
- Barthes Roland, *Le Plaisir du texte*, Éditions du Seuil, Paris, 1973.
- Bascherini Gianluca, *Immigrazione e diritti fondamentali. L'esperienza italiana tra storia costituzionale e prospettive europee*, Jovene editore, Napoli, 2007.
- Caielli Mia, Palici di Suini Elisabetta, "Diritti delle donne e della famiglia", in: *Introduzione agli studi di genere*, C.I.R.S.De, Università degli studi di Torino, 2000.
- Capotorti Francesco, "The protection of Minorities under Multilateral Agreements on Human Rights", in: *The Italian Yearbook of International Law*, 1976, II.
- Colas Dominique, *Le Glaive et le Fléau. Généalogie du fanatisme et de la société civile*, Grasset, Paris, 1992.
- Connell Robert W., *Questioni di genere*, Il Mulino, Bologna, 2006.
- Costanzo Pasquale, Mordegli Silvana, Trucco Lara (a cura di), *Immigrazione e diritti umani nel quadro legislativo attuale*, Giuffrè Editore, Milano, 2008.
- Donà Alessia, *Genere e politiche pubbliche. Introduzione alle pari opportunità*, Bruno Mondadori, Milano, 2007.
- Dubet François, *L'école des chances*, Éditions du Seuil, Paris, 2004.
- Durand Pascal (sous la direction de), *Les nouveaux mots du pouvoir. Abécédaire critique*, Aden, Bruxelles, 2007.
- Fassin Eric, "La parité sans théorie: retour sur un débat", in: *Politix*, vol. 15, n° 60, Quatrième trimestre 2002, pp. 19 – 32.
- Huyghe François-Bernard, *La langue de coton*, Laffont, Paris, 1991.
- Jacquot Sophie, "L'instrumentation du gender mainstreaming à la Commission Européenne: entre «ingénierie sociale» et «ingénierie instrumentale»", in: *Politique européenne*, n°20, 2006/3, pp. 33 – 54.
- Martini Mara, "Voce: stereotipo di genere - Glossario multidisciplinare", in: *Introduzione agli studi di genere*, C.I.R.S.De, Università degli studi di Torino, 2009.

- Mercury Thérésè, *Petit lexique de la langue de bois. De quelques concepts et faux repères*, L'Harmattan, Paris, 2000.
- Oakley Ann, *Sex, gender and society*, Temple Smith, London, 1972.
- Palermo Francesco, Woelk Jens, *Diritto costituzionale comparato dei gruppi e delle minoranze*, Cedam, Padova, 2008.
- Palici di Suini Elisabetta, “La legislazione sulle donne tra parità e differenziazione: azioni positive e quote elettorali”, in: *Introduzione agli studi di genere*, C.I.R.S.De, Università degli studi di Torino, 2000.
- Pateman Carole, *Il contratto sessuale*, Roma, Editori Riuniti, 1997.
- Perrot Marie-Dominique, Rist Gilbert e Sabelli Fabrizio, *La Mythologie Programmée. L'économie des croyances dans la société moderne*, Presses Universitaires de France, Paris, 1992.
- Raus Rachele (a cura di), *Multilinguismo e terminologia nell'Unione europea*, Hoepli, Milano, 2010.
- Remotti Francesco, *Contro l'identità*, Laterza, Bari, 1996.
- Rist Gilbert (sous la direction de), *Les mots du pouvoir: sens et non-sens de la rhétorique internationale*, Presses Universitaires de France, Paris, 2002.
- Rist Gilbert, *Le développement: histoire d'une croyance occidentale*, Presses de Science Po, Paris, 2007.
- Saraceno Chiara (a cura di), *Genere: la costruzione sociale del femminile e del maschile*, Il Mulino, Bologna, 1996.
- Saraceno Chiara, “Gender, genere e sesso”, in: *Introduzione agli studi di genere*, C.I.R.S.De, Università degli studi di Torino, 2000.
- Scott Joan, *Gender and the politics of history*, Columbia University Press, New York, 1988.
- Senac-Slawinski Réjane, “Le gender mainstreaming à l'épreuve de sa genèse et de sa traduction dans l'action publique en France”, in: *Politique européenne*, n°20, 2006/3, pp. 9 – 33.
- Taguieff Pierre-André, *Le racisme*, Flammarion, Paris, 1997.
- Taguieff Pierre-André, *La force du préjugé: essai sur le racisme et ses doubles*, La Découverte, Paris, 1999.

Bibliografia del corpus¹

1. Ordinamento comunitario

1. Decisione della Commissione dell'8 giugno 1988 che istituisce una procedura di comunicazione preliminare e di concertazione sulle politiche migratorie nei confronti di paesi terzi; GU L 183 del 14.7.1988, p. 35. Fonte: <http://www.eur-lex.europa.eu>
2. *Résolution du Parlement européen sur les droits de l'homme dans le monde en 1993/1994 et la politique de l'Union en matière de droits de l'homme*; A4-0078/95, PE 190.419 del 26.4.1995. Fonte: <http://www.eur-lex.europa.eu>
3. Comunicazione della Commissione "Integrare le pari opportunità tra le donne e gli uomini nel complesso delle politiche e azioni comunitarie"; COM(96) 67 definitivo del 21.2.1996. Fonte: <http://www.eur-lex.europa.eu>
4. Risoluzione del Consiglio del 20 giugno 1994 sulla limitazione all'ammissione di cittadini extracomunitari nel territorio degli Stati membri per fini di occupazione; GU C 274 del 19.9.1996, p. 3. Fonte: <http://www.eur-lex.europa.eu>
5. Risoluzione del Consiglio del 30 novembre 1994 concernente la limitazione all'ammissione di cittadini di paesi terzi nel territorio degli Stati membri ai fini dell'esercizio di un'attività professionale autonoma; GU C 274 del 19.9.1996, p. 7. Fonte: <http://www.eur-lex.europa.eu>
6. Trattato di Amsterdam che modifica il Trattato sull'Unione Europea, i Trattati che istituiscono le Comunità Europee e alcuni atti connessi; GU C del 10.11.1997, p. 1. Fonte: <http://www.eur-lex.europa.eu>
7. Relazione della Commissione sul seguito dato alla Comunicazione: "Integrare le pari opportunità tra le donne e gli uomini nel complesso delle politiche e azioni comunitarie"; COM(1998) 122 definitivo del 4.3.1998. Fonte: <http://www.eur-lex.europa.eu>
8. Conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Tampere, 15-16 ottobre 1999; SN 200/99. Fonte: <http://www.eur-lex.europa.eu>
9. Direttiva 2000/43/CE del Consiglio del 29 giugno 2000 che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica; GU L 180 del 19.7.2000, p. 22. Fonte: <http://www.eur-lex.europa.eu>
10. Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo su una politica comunitaria in materia di immigrazione; COM(2000) 757 definitivo del 22.11.2000. Fonte: <http://www.eur-lex.europa.eu>
11. Direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000 che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro; GU L 303 del 2.12.2000, p. 16. Fonte: <http://www.eur-lex.europa.eu>

¹ I testi consultati sono ordinati in base al criterio cronologico della data di pubblicazione.

12. Decisione 2000/750/CE del Consiglio del 27 novembre 2000 che istituisce un programma d'azione comunitario per combattere le discriminazioni (2001-2006); GU L 303 del 2.12.2000, p. 23. Fonte: <http://www.eur-lex.europa.eu>
13. Decisione del Consiglio del 20 dicembre 2000 relativa al programma concernente la strategia comunitaria in materia di parità tra donne e uomini (2001-2005); GU L 17 del 19.1.2001, p. 22. Fonte: <http://www.eur-lex.europa.eu>
14. Proposta di direttiva del Consiglio, presentata dalla Commissione, relativa alle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendono svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo; COM(2001) 386 definitivo dell'11.7.2001. Fonte: <http://www.eur-lex.europa.eu>
15. Direttiva 2001/55/CE del Consiglio del 20 luglio 2001 sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi; GU L 212 del 7.8.2001, p. 12. Fonte: <http://www.eur-lex.europa.eu>
16. Risoluzione del Parlamento europeo sulle mutilazioni genitali femminili (2001/2035(INI)); GU C 77 E del 28.3.2002, p. 126. Fonte: <http://www.eur-lex.europa.eu>
17. Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Relazione annuale sulle pari opportunità per le donne e gli uomini nell'Unione europea 2001"; COM(2002) 258 definitivo del 28.5.2002. Fonte: <http://www.eur-lex.europa.eu>
18. Regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio del 13 giugno 2002 che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi; GU L 157 del 15.6.2002, p. 1. Fonte: <http://www.eur-lex.europa.eu>
19. Decisione quadro 2002/629/GAI del Consiglio del 19 luglio 2002 sulla lotta alla tratta degli esseri umani; GU L 203 dell'1.8.2002, p. 1. Fonte: <http://www.eur-lex.europa.eu>
20. Versione consolidata del Trattato che istituisce la Comunità Europea; GU C 325 del 24.12.2002, p. 33. Fonte: <http://www.eur-lex.europa.eu>
21. Direttiva 2003/9/CE del Consiglio del 27 gennaio 2003 recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri; GU L 31 del 6.2.2003, p. 18. Fonte: <http://www.eur-lex.europa.eu>
22. Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Relazione annuale sulle pari opportunità per le donne e gli uomini nell'Unione europea 2002"; COM(2003) 98 definitivo del 5.3.2003. Fonte: <http://www.eur-lex.europa.eu>
23. Direttiva 2003/86/CE del Consiglio del 22 settembre 2003 relativa al diritto di ricongiungimento familiare; GU L 251 del 3.10.2003, p. 12. Fonte: <http://www.eur-lex.europa.eu>
24. Direttiva 2003/109/CE del Consiglio del 25 novembre 2003 relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo; GU L 16 del 23.1.2004, p. 44. Fonte: <http://www.eur-lex.europa.eu>
25. Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo ed al Comitato delle Regioni "Relazione sulla parità tra uomini e donne, 2004"; COM(2004) 115 definitivo del 19.2.2004. Fonte: <http://www.eur-lex.europa.eu>
26. Risoluzione del Parlamento europeo del 9 marzo 2004 sulla situazione delle donne appartenenti a gruppi minoritari nell'Unione europea (2003/2109(INI)), P5_TA(2004)0153; GU C 102 E del 28.4.2004, p. 497. Fonte: <http://www.eur-lex.europa.eu>

27. Libro verde presentato dalla Commissione sull'uguaglianza e non discriminazione nell'Unione europea allargata; COM(2004)379 definitivo del 28.5.2004. Fonte: <http://www.eur-lex.europa.eu>
28. Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Studio sulla connessioni tra migrazione legale e illegale"; COM(2004) 412 definitivo del 4.6.2004. Fonte: <http://www.eur-lex.europa.eu>
29. Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Prima relazione annuale su migrazione e integrazione"; COM(2004) 508 definitivo del 16.7.2004. Fonte: <http://www.eur-lex.europa.eu>
30. Direttiva 2004/81/CE del Consiglio del 29 aprile 2004 riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti; GU L 261 del 6.8.2004, p. 19. Fonte: <http://www.eur-lex.europa.eu>
31. Direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004 recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta; GU L 304 del 30.9.2004, p. 12. Fonte: <http://www.eur-lex.europa.eu>
32. Direttiva 2004/113/CE del Consiglio del 13 dicembre 2004 che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura; GU L 373 del 21.12.2004, p. 37. Fonte: <http://www.eur-lex.europa.eu>
33. Direttiva 2004/114/CE del Consiglio del 13 dicembre 2004 relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato; GU L 375 del 23.12.2004, p. 12. Fonte: <http://www.eur-lex.europa.eu>
34. Libro verde sull'approccio dell'Unione Europea alla gestione della migrazione economica; COM(2004) 811 definitivo del 11.1.2005. Fonte: <http://www.eur-lex.europa.eu>
35. Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni sull'uguaglianza tra donne e uomini 2005; COM(2005) 44 definitivo del 14.2.2005. Fonte: <http://www.eur-lex.europa.eu>
36. Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Una strategia quadro per la non discriminazione e le pari opportunità per tutti"; COM(2005) 224 definitivo del 1.6.2005. Fonte: <http://www.eur-lex.europa.eu>
37. Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo, e al Comitato delle Regioni "Un'agenda comune per l'integrazione. Quadro per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi nell'Unione europea"; COM(2005) 389 definitivo dell'1.9.2005. Fonte: <http://www.eur-lex.europa.eu>
38. Proposta di decisione del Consiglio, presentata dalla Commissione, che introduce una procedura di informazione reciproca sulle misure degli Stati membri nei settori dell'asilo e dell'immigrazione; COM(2005) 480 definitivo del 10.10.2005. Fonte: <http://www.eur-lex.europa.eu>
39. Direttiva 2005/71/CE del Consiglio del 12 ottobre 2005 relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica; GU L 289 del 3.11.2005, p. 15. Fonte: <http://www.eur-lex.europa.eu>
40. Direttiva 2005/85/CE del Consiglio del 1° dicembre 2005 recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato; GU L 326 del 13.12.2005, p. 13. Fonte: <http://www.eur-lex.europa.eu>

41. Comunicazione della Commissione “Piano d’azione sulla migrazione legale”; COM(2005) 669 definitivo del 21.12.2005. Fonte: <http://www.eur-lex.europa.eu>
42. Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni sulla parità tra donne e uomini – 2006; COM(2006) 71 definitivo del 22.2.2006. Fonte: <http://www.eur-lex.europa.eu>
43. Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni “Una tabella di marcia per la parità tra donne e uomini”; COM(2006) 92 definitivo dell’1.3.2006. Fonte: <http://www.eur-lex.europa.eu>
44. Risoluzione del Parlamento europeo dell’8 giugno 2005 sulla protezione delle minoranze e le politiche contro la discriminazione nell’Europa allargata (2005/2008(INI)), P6_TA(2005)0228; GU C 124 E del 25.5.2006, p. 405. Fonte: <http://www.eur-lex.europa.eu>
45. Comunicazione della Commissione riguardante le priorità politiche nella lotta contro l’immigrazione clandestina di cittadini di paesi terzi; COM(2006) 402 definitivo del 19.7.2006. Fonte: <http://www.eur-lex.europa.eu>
46. Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione); GU L 204 del 26.7.2006, p. 23. Fonte: <http://www.eur-lex.europa.eu>
47. Decisione 1672/2006/CE Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 2006 che istituisce un programma comunitario per l’occupazione e la solidarietà sociale — Progress; GU L 315 del 15.11.2006, p. 1. Fonte: <http://www.eur-lex.europa.eu>
48. Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo “L’approccio globale in materia di migrazione un anno dopo: verso una politica europea globale della migrazione”; COM(2006) 735 definitivo del 30.11.2006. Fonte: <http://www.eur-lex.europa.eu>
49. Risoluzione del Parlamento europeo del 1° giugno 2006 sulla situazione delle donne Rom nell’Unione europea (2005/2164(INI)); GU C 298 E dell’8.12.2006, p. 283. Fonte: <http://www.eur-lex.europa.eu>
50. Risoluzione del Parlamento europeo su una strategia quadro per la non discriminazione e le pari opportunità per tutti (2005/2191(INI)); GU C 300 E del 9.12.2006, p. 259. Fonte: <http://www.eur-lex.europa.eu>
51. Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull’applicazione della direttiva 2000/43/CE del 20 giugno 2000 che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente della razza e dall’origine etnica; COM(2006) 643 definitivo del 15.12.2006. Fonte: <http://www.eur-lex.europa.eu>
52. Risoluzione del Parlamento europeo sull’immigrazione femminile: ruolo e condizione delle donne immigrate nell’Unione europea (2006/2010(INI)); GU C 313 E del 20.12.2006, p. 118. Fonte: <http://www.eur-lex.europa.eu>
53. Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni sulla parità tra donne e uomini – 2007; COM(2007) 49 definitivo del 7.2.2007. Fonte: <http://www.eur-lex.europa.eu>
54. Regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 luglio 2007 relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale e che abroga il regolamento (CEE) n. 311/76 del Consiglio relativo all’elaborazione di statistiche riguardanti i lavoratori stranieri; GU L 199 del 31.7.2007, p. 23. Fonte: <http://www.eur-lex.europa.eu>

55. Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni “Terza relazione annuale su migrazione e integrazione”; COM(2007) 512 definitivo dell’11.9.2007. Fonte: <http://www.eur-lex.europa.eu>
56. Risoluzione del Parlamento europeo sulla discriminazione nei confronti di giovani donne e ragazze nel settore dell’istruzione; GU C 250 E del 25.10.2007, p. 102. Fonte: <http://www.eur-lex.europa.eu>
57. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni “Verso una politica comune di immigrazione”; COM(2007) 780 definitivo del 5.12.2007. Fonte: <http://www.eur-lex.europa.eu>
58. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni “Una politica d’immigrazione comune per l’Europa: principi, azioni e strumenti”; COM(2008) 359 definitivo del 17.6.2008. Fonte: <http://www.eur-lex.europa.eu>
59. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni “Piano strategico sull’asilo: un approccio integrato in materia di protezione nell’Unione europea”; COM(2008) 360 definitivo del 17.6.2008. Fonte: <http://www.eur-lex.europa.eu>
60. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni “Non discriminazione e pari opportunità: un impegno rinnovato”; COM(2008) 420 definitivo del 2.7.2008. Fonte: <http://www.eur-lex.europa.eu>
61. Proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale; COM(2008) 426 definitivo del 2.7.2008. Fonte: <http://www.eur-lex.europa.eu>
62. Risoluzione del Parlamento europeo del 27 settembre 2007 sull’applicazione della direttiva 2000/43/CE del Consiglio del 29 giugno 2000 che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica (2007/2094(INI)); GU C 219 E del 28.8.2008, p. 317. Fonte: <http://www.eur-lex.europa.eu>
63. Risoluzione del Parlamento europeo del 27 settembre 2007 sulla parità tra donne e uomini nell’Unione europea – 2007 (2007/2065(INI)); GU C 219 E del 28.8.2008, p. 324. Fonte: <http://www.eur-lex.europa.eu>
64. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni “Rafforzare l’approccio globale in materia di migrazione: aumentare il coordinamento, la coerenza e le sinergie”; COM(2008) 611 definitivo dell’8.10.2008. Fonte: <http://www.eur-lex.europa.eu>
65. Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni “Relazione intermedia sullo stato d’avanzamento della tabella di marcia per la parità tra donne e uomini (2006-2010); COM(2008) 760 definitivo del 26.11.2008. Fonte: <http://www.eur-lex.europa.eu>
66. Decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio del 28 novembre 2008 sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale; GU L 328 del 6.12.2008, p. 55. Fonte: <http://www.eur-lex.europa.eu>
67. Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni “Parità tra donne e uomini – 2009”; COM(2009) 77 definitivo del 27.2.2009. Fonte: <http://www.eur-lex.europa.eu>

68. Direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 che introduce norme minime relative a sanzioni e ai provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare; GU L 168 del 30.6.2009, p. 24. Fonte: <http://www.eur-lex.europa.eu>
69. Risoluzione del Parlamento europeo del 20 maggio 2008 sui progressi realizzati in materia di pari opportunità e non discriminazione nell'Unione europea (trasposizione delle direttive 2000/43/CE e 2000/78/CE) (2007/2202(INI)); GU C 279 E del 19.11.2009, p. 23. Fonte: <http://www.eur-lex.europa.eu>
70. Risoluzione del Parlamento europeo del 14 gennaio 2009 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea 2004-2008 (2007/2145(INI)); GU C 46 E del 24.2.2010, p. 48. Fonte: <http://www.eur-lex.europa.eu>
71. Allegato al regolamento (UE) n. 216/2010 della Commissione del 15 marzo 2010 recante attuazione del regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale per quanto riguarda le definizioni delle categorie dei motivi per la concessione del permesso di soggiorno; GU L 66 del 16.3.2010, p. 1. Fonte: <http://www.eur-lex.europa.eu>
72. Progetto di relazione sull'integrazione sociale delle donne appartenenti a gruppi etnici minoritari della Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere del Parlamento europeo, (2010(INI)) del 16.4.2010. Fonte: <http://www.eur-lex.europa.eu>
73. Direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2010 sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio; GU L 180 del 15.7.2010, p. 1. Fonte: <http://www.eur-lex.europa.eu>

2. Ordinamento italiano

1. Decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998 (Legge Turco-Napolitano) "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"; GU n. 191 del 18.8.1998. Fonte: <http://www.gazzettaufficiale.it>
2. Decreto legislativo del 9 luglio 2003 n. 215 di attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica; GU n. 186 del 12.8.2003. Fonte: <http://www.gazzettaufficiale.it>
3. Decreto legislativo n. 140 del 30 maggio 2005 di attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri; GU n. 168 del 21.7.2005. Fonte: <http://www.gazzettaufficiale.it>
4. Decreto legislativo n. 198 dell'11 aprile 2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna"; GU n. 125 del 31.5.2006 – suppl. ordinario n. 133. Fonte: <http://www.gazzettaufficiale.it>
5. Decreto legislativo n. 3 dell'8 gennaio 2007 di attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo; GU n. 24 del 30.1.2007. Fonte: <http://www.gazzettaufficiale.it>
6. Decreto legislativo n. 5 dell'8 gennaio 2007 di attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare; GU n. 25 del 31.1.2007. Fonte: <http://www.gazzettaufficiale.it>

7. Decreto legislativo n. 216 del 6 novembre 2007 di attuazione della direttiva 2004/113/CE che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura; GU n. 261 del 9.11.2007 – suppl. ordinario n. 228. Fonte: <http://www.gazzettaufficiale.it>
8. Decreto legislativo n. 251 del 19 novembre 2007 di attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta; GU n. 3 del 4.1.2008. Fonte: <http://www.gazzettaufficiale.it>
9. Decreto legislativo n. 5 del 25 gennaio 2010 di attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego; GU n. 29 del 5.2.2010. Fonte: <http://www.gazzettaufficiale.it>

3. Ordinamento francese

1. *Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile*. Fonte: <http://www.legifrance.gouv.fr>
2. *Code du travail*. Fonte: <http://www.legifrance.gouv.fr>
3. *Loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations*; JO n° 267 du 17.11.2001. Fonte: <http://www.journal-officiel.gouv.fr>
4. *Décret n° 2005-1051 du 23 août 2005 modifiant le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers*; JO n° 201 du 30.8.2005. Fonte: <http://www.journal-officiel.gouv.fr>
5. *Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration*; JO n° 215 du 16.9.2006. Fonte: <http://www.journal-officiel.gouv.fr>
6. *Décret n° 2007-1352 du 13 septembre 2007 relatif à l'admission au séjour, à la protection, à l'accueil et à l'hébergement des étrangers victimes de la traite des êtres humains et du proxénétisme et modifiant le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (dispositions réglementaires)*; JO n° 214 du 15.9.2007. Fonte: <http://www.journal-officiel.gouv.fr>
7. *Loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile*; JO n° 270 du 21.11.2007. Fonte: <http://www.journal-officiel.gouv.fr>
8. *Loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations*; JO n° 123 du 28.5.2008. Fonte: <http://www.journal-officiel.gouv.fr>
9. *Décret n° 2008-702 du 15 juillet 2008 relatif au droit d'asile*; JO 165 du 17.7.2008. Fonte: <http://www.journal-officiel.gouv.fr>

Sitografia²

1. <http://www.cairn.info>
2. <http://www.cirsde.unito.it>
3. <http://www.ec.europa.eu>
4. <http://www.eur-lex.europa.eu>
5. <http://www.europa.eu>
6. <http://www.europarl.europa.eu>
7. <http://www.gazzettaufficiale.it>
8. <http://www.journal-officiel.gouv.fr>
9. <http://www.legifrance.gouv.fr>

² Mese di ultima consultazione: maggio 2011.

Abstract

In his famous work *Mythologies*, Roland Barthes describes the concept of the myth as a system of communication whose aim is to deprive every discourse of its history, in order to present a natural explanation of the world we live in. As the causes disappear, hierarchies and power relations remain immutable. According to his intuitions, we have considered Community law and rhetoric as a metalanguage in which the myth, as a second semiological system, allows to impose a denoted message as means of maximum connotation.

This essay aims to verify in which aspects Community discourse is a mythological one. We have chosen the migrant woman as the subject whose cultural, religious and sexual identity is able to connote her in terms of diversity. The different representations given to her, place the migrant woman as the object (but never the subject) of three European policies: the immigration policy, the policy of equal opportunities between men and women, and the policy of equal treatment. In order to discover the ideology connoting her as a migrant and as a woman, our analysis has taken as reference corpus the rhetorical and legal Community discourse, then its influence on the Italian and French discourse systems as well. We have ultimately observed how her position is justified and reformulated by an ideological discourse system, both in terms of an economic resource, and of a victim of Muslim fundamentalism.

Keywords: migrant woman, identity, social group, multiple discrimination, victim.

Parole chiave: donna migrante, identità, gruppo sociale, discriminazione multipla, vittima.